

## Massimo Della Misericordia

### *Le ambiguità dell'innovazione. La produzione e la conservazione dei registri della chiesa vescovile di Como (prima metà del XV secolo) \**

[In corso di stampa in *I registri vescovili nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIII-XV)*, a cura di A. Bartoli Langeli e A. Rigon © dell'autore - Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"]

Le scritture della chiesa vescovile di Como della prima metà del '400 verranno considerate in queste pagine prestando attenzione sia al momento della loro produzione, sia a quello della conservazione. Mentre l'esemplificazione potrà valersi di molti riferimenti anche alla seconda metà del secolo, in modo da collocare lungo un arco cronologico ampio i mutamenti e le pratiche che si descriveranno, è invece molto arduo delineare un quadro di pari completezza per gli anni precedenti il terzo decennio del XV secolo. Non è però casuale che le fonti disponibili divengano più ricche proprio a partire da una stagione di significativa innovazione del lavoro della cancelleria e del rapporto tra l'autorità vescovile e i notai della curia: la nuova e più solida capacità di conservazione induce infatti a supporre che il sistema scrittorio della chiesa episcopale abbia acquisito la compattezza e la complessità che si descriveranno proprio a cominciare dagli anni in cui esso appare testimoniato.

Di seguito si verificheranno in primo luogo i meccanismi della specializzazione documentaria, che conduceva a destinare diversi registri alle varie tipologie contrattuali impiegate nel governo diocesano (§ 1.1) e alle successive fasi di elaborazione dell'*instrumentum* (§ 1.2-3). Altri aspetti della produzione dei registri - la loro autenticazione, i criteri di delimitazione dell'arco cronologico coperto dalla documentazione che ospitavano (§ 2) - e della loro conservazione (§ 3) verranno esaminati in una prospettiva più ampia: quella dei mutamenti nelle tecniche scrittorie e conservative si rivelerà infatti una favorevole angolatura per considerare, in generale, le pratiche del governo diocesano e i rapporti tra potere vescovile, notai e laici sottoposti all'autorità ecclesiastica.

Si individueranno così alcuni fenomeni che caratterizzano il XV secolo: la più nitida definizione d'ufficio della figura del notaio episcopale; l'articolazione di un'organizzazione documentaria complessa, basata su registri differenziati e specializzati; il prendere corpo di procedure di conservazione che consentirono alla chiesa vescovile di capitalizzare un patrimonio di informazioni che poté essere impiegato proficuamente nel governo ecclesiastico. Sono mutamenti che però, come si metterà in luce nelle considerazioni conclusive (§ 4), non possono essere costretti all'interno di un'astratta linea di evoluzione delle forme di esercizio del potere ecclesiastico e degli usi documentari che lo supportavano, nella direzione di pratiche più moderne, efficienti, specializzate e impersonali. Devono invece essere calati nel contesto dei rapporti di forza che diversi soggetti concreti (vescovi, notai, concessionari laici del patrimonio dell'episcopio e così via) intrattenevano: risulterà allora evidente che l'innovazione scrittoria è condizionata ed è a sua

---

\*Il paragrafo 1 è una rielaborazione del testo in M. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile. La documentazione della mensa vescovile presso l'Archivio storico della diocesi di Como (prima metà del XV secolo)*, in "Archivio storico della diocesi di Como", 11 (2000), pp. 23-71, pp. 30-41; il paragrafo 3 di quello in ID., *La disciplina contrattata. Vescovi e vassalli tra Como e le Alpi nel tardo Medioevo*, Milano 2000, pp. 113-120. La documentazione della prima metà del '400 è stata oggetto di un esame sistematico; ai fini di un inquadramento più generale si sono condotti comunque approfonditi sondaggi su quella della seconda metà del secolo, cui occorrerà spesso di fare riferimento. Sigle archivistiche utilizzate:

ASCG: ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI GROSIO

ASCo: ARCHIVIO DI STATO DI COMO

ASDCo: ARCHIVIO STORICO DELLA DIOCESI DI COMO

ASMi: ARCHIVIO DI STATO DI MILANO

ASSBVT: ARCHIVIO STORICO DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DI TIRANO

ASSo: ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO

BCCo: BIBLIOTECA CIVICA DI COMO.

volta capace di condizionare l'interazione sociale, poiché gli attori stabiliscono relazioni che si modificano a seconda delle risorse di informazione scritta che essi riescono a controllare<sup>1</sup>.

## 1. La specializzazione documentaria

### 1.1. I protocolli

I molti atti che i notai della curia vescovile erano chiamati a redigere - relativi al conferimento dei benefici, alle investiture dei beni della mensa, alle udienze del tribunale vescovile - erano stesi in una prima fase in registri di piccole dimensioni, definiti protocolli o *vachete*<sup>2</sup>.

Applicando un criterio di differenziazione delle scritture, gli *scribe curie episcopalis* destinavano in modo esclusivo diversi registri ai diversi settori di intervento dei vescovi e dei loro vicari. Una partizione fondamentale distingueva i protocolli *actorum*, in cui erano ospitate le sole registrazioni relative all'attività del tribunale diocesano<sup>3</sup>, i protocolli dedicati alla gestione del patrimonio, infine i più generici protocolli *instrumentorum* o *imbreviaturarum*, che accoglievano la restante documentazione (atti inerenti alla collazione dei benefici, agli enti ecclesiastici della diocesi che non fossero l'episcopio, procure e così via)<sup>4</sup>.

I protocolli che testimoniano l'attività del foro ecclesiastico hanno un contenuto nettamente distinto da quello degli altri registri: si tratta, per usare la terminologia delle intestazioni notarili, non di *instrumenta*, *tradita* e *rogata* dal notaio, bensì di *acta*, semplicemente *scripta* o *scripta et annotata*, vale a dire di registrazioni molto succinte, dall'elaborazione formale povera, che non contemplano nemmeno l'intervento di testi, ordinate cronologicamente e non a seconda della causa. Per ogni *dies causarum* il notaio, dopo la data cronica, riferiva con una formula stereotipata l'insediamento del vicario vescovile o del suo luogotenente al *banchum iuris* e quindi appuntava i dati essenziali di tutte le vertenze discusse al suo cospetto nel corso dell'udienza. Riportava concisamente le iniziative dei procuratori delle parti (richieste di dilazioni, denunce della contumacia dell'avversario, eccezioni procedurali), rinviando, per tutti gli atti di maggiore ampiezza (libelli, procure, *positiones*, *petitiones*, documenti prodotti dai litiganti, testimonianze e così via), a scritture parallele con ogni probabilità su carte sciolte<sup>5</sup>. Presso il tribunale e i suoi notai non si conservavano dunque documenti sintetici e sequenziali che accorpavano tutte le registrazioni inerenti ad un medesimo processo; la successione delle udienze relative al procedimento, comprensiva della sentenza e della trascrizione delle carte allegate, era invece redatta solo a richiesta delle parti e consegnata ad esse<sup>6</sup>.

I protocolli attinenti all'amministrazione della mensa sono quelli che presentano la maggiore articolazione. Già nella prima metà del XV secolo si distinguevano - dunque in base al titolo giuridico di affidamento dei beni - in protocolli *feudorum*, contenenti solo investiture feudali e, in misura minore, *confessiones* attestanti l'avvenuta corresponsione dei censi (*condicia*) dovuti per i feudi condizionali<sup>7</sup>, e in protocolli *fictaliciarum*, riservati alle locazioni<sup>8</sup>. Poteva avvenire quindi

<sup>1</sup> Per questa prospettiva, cfr. le opere citate *infra*, nn. 56-57, e M. T. SILVESTRINI, *La politica della religione. Il governo ecclesiastico nello stato sabaudo del XVIII secolo*, Firenze 1997, pp. 113-124.

<sup>2</sup> E' bene precisare che la terminologia che si impiega anche di seguito, è utilizzata dai notai quattrocenteschi con maggiori oscillazioni rispetto alla nomenclatura che qui si propone.

<sup>3</sup> I protocolli *actorum* conservati per il periodo considerato sono citati *infra*, n. 46.

<sup>4</sup> Per il periodo in esame si sono conservati quelli di Adalberto Formenti (ASCo, *Notarile*, 17, fascc. 2-3, 1441-1443) e di Francesco Riva (ASDCo, *Volumina parva*, 8, 1443; *ivi*, 1446-1447).

<sup>5</sup> Ad esse, oggi perdute, si rinvia con riferimenti a loro volta telegrafici: ASCo, *Notarile*, 72, c. 646r, 1490.VII.10 ("tenor dicti libelli. In nomine Domini amen, et cetera"); *ivi*, cc. 238r e 239r, 1489.V.16 ("tenor iuramenti prestiti", "tenor procure", "tenor instrumenti liberationis"); *ivi*, c. 1309v, 1487.IX.22.

<sup>6</sup> Ne è un esempio il fascicolo in ASCG, *Sezione di Antico Regime*, 41.2, 1487.IV.23- IX.28.

<sup>7</sup> Per il periodo studiato se ne conservano due, uno di Baldassarre Riva (1423-1434), l'altro di suo figlio Francesco (1437-1442), confluiti rispettivamente in ASDCo, *Volumina parva*, 8 e 3. Un altro protocollo feudale di Baldassarre Riva è andato perduto: nell'indicazione sulla coperta pergameneacea di quello sopravvissuto lo stesso notaio lo definiva "secundus protecolus feudorum"; nelle imbreviature contenutevi si ritrovano menzioni a qualche atto "traditum et imbreviatum in alio protocollo per me Baldassarrem de Rippa" effettivamente non rintracciabile nella documentazione superstite (v. ad esempio ASDCo, *Volumina parva*, 8, 1424.VII.31; *ivi*, 1428.VIII.2).

<sup>8</sup> In ASDCo, *Volumina parva*, 3, 1437.VIII.30, Francesco Riva menzionava un *protecolus fictaliciarum* perduto. Il protocollo in ASDCo, *Volumina parva*, 9, 1452-1454, raccoglie dapprima investiture feudali e locazioni; in data 1452.I.27, tuttavia, il notaio Francesco Riva annotava "investiture locales post ibi non sunt", attenendosi al criterio di

che a due affidamenti di terre o diritti cui si fosse proceduto lo stesso giorno e a favore dei medesimi concessionari, ma con contratti giuridicamente differenti, fossero riservati i due distinti protocolli<sup>9</sup>. Se non nel periodo studiato, comunque entro la fine del secolo, si intesero sperimentare ulteriori distinzioni: si introdussero i protocolli *confessionum* per imbreviare le ricevute di pagamento (secondo un criterio di distinzione ulteriore rispetto al titolo di possesso, cioè quello della tipologia contrattuale)<sup>10</sup> e si maturò almeno l'intenzione, forse solo parzialmente realizzata, di dedicare un protocollo ai soli feudi devoluti (cioè confiscati e recuperati alla disponibilità diretta della chiesa vescovile a seguito di un'inadempienza del conduttore o all'estinzione della discendenza maschile del vassallo)<sup>11</sup>.

Il rapporto tra tali registri e il loro contenuto avveniva sotto il segno non solo dell'omogeneità, ma talvolta pure dell'esclusività: come alcuni protocolli erano consacrati ad un unico settore dell'attività della curia, così gli atti prodotti nell'ambito di quell'attività erano tendenzialmente registrati su quei soli protocolli specializzati. In particolare la documentazione relativa alle udienze al *banchum iuris*, escluse le sentenze, non veniva disseminata al di fuori dei protocolli dedicati all'attività giurisdizionale.

Uno stesso notaio teneva contemporaneamente più protocolli separati, come facevano Adalberto Formenti nel 1442, destinandone uno agli atti di carattere più eterogeneo, l'altro alla verbalizzazione dell'attività del tribunale vescovile, o Francesco Riva, che a partire dal 1452 ne riservava uno ancora agli atti di carattere più eterogeneo, uno alla gestione dei beni della mensa concessi in feudo, uno a quelli affidati a titolo di locazione<sup>12</sup>.

Quello definito da tali ripartizioni era ovviamente un ordine elastico, che poteva conoscere occasionali infrazioni, ma anche in queste circostanze il notaio episcopale avvertiva il richiamo di quella che egli per primo riteneva una regola di corretta destinazione dei documenti. Questo scrupolo condusse Gasparino Riva, nel 1493, a cancellare una ricevuta di pagamento relativa al patrimonio stesa su un protocollo riservato alla verbalizzazione dell'attività del tribunale vescovile, con l'intenzione che fosse "rescripta in libro fictaliciarum [...] domini episcopi"<sup>13</sup>. Quando il documento fosse stato collocato in modo non adeguato, il notaio cercava comunque di assicurarne la reperibilità, inserendo un richiamo nel protocollo che avrebbe dovuto ospitarlo, nel punto in cui avrebbe dovuto essere steso: ad esempio l'indicazione "nota investituram unam ad librum actorum" con la data e il nome del vassallo, doveva consentire l'individuazione di un'abbreviatura feudale collocata nel protocollo giudiziario<sup>14</sup>.

---

separazione con qualche rara trasgressione (ad esempio ivi, 1452.VI.27, 1452.IX.23; eccezionale, tra scritture comunque dedicate all'amministrazione della mensa, la *confirmatio* di un chierico: ivi, 1452.II.4), e proprio a partire da quella data cominciava la redazione di un protocollo intitolato, sulla coperta pergameneacea, *fictaliciarum et bonorum localium* (ivi, 1452-1457).

<sup>9</sup> I *de Grumo* ottennero, in data 1437.VIII.1, un'investitura feudale e una locazione (ambidue ricordate in ASDCo, *Volumina parva*, 15, 1446.VIII.30, quando il vescovo Bernardo Landriani procedette contemporaneamente ad entrambi i rinnovi): l'investitura feudale è in ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 68, la locazione, imbreviata probabilmente nel *protocolus fictaliciarum* smarrito, è irreperibile. Un caso analogo è quello dell'investitura feudale e della locazione ad Antonio Parravicini di Caspano (1437.VIII.7), menzionate nei rinnovi di entrambe nel 1446 (ASDCo, *Volumina parva*, 15, 1446.IX.2): la prima è conservata in ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 72, la seconda è perduta. Non sempre, tuttavia, si badò con la stessa cura a questa ripartizione: i rinnovi delle quattro investiture appena citate, che nel 1437 erano state distinte a seconda del carattere feudale o livellario, nel 1446 furono stesi, l'uno di seguito all'altro, nelle medesime carte, rilegate poi in ASDCo, *Volumina parva*, 15.

<sup>10</sup> ASDCo, *Volumina parva*, 10, 1499-1500.

<sup>11</sup> ASDCo, *Volumina parva*, 11/II, sez. S: sulla coperta del protocollo il notaio, dopo aver apposto il titolo "Ecce liber feudorum devolutorum traditorum per me Gasparinum de Rippa notarium et cetera. 1525" aggiunse "et etiam non devolutorum et etiam certarum confessionum rogatarum per me Gasparinum de Rippa notarium curie episcopalis". L'appunto fa ritenere che nel corso della redazione il progetto iniziale sia stato abbandonato, o che almeno si sia stemperato il rigore della prima delimitazione; purtroppo, al momento del riordino seicentesco di questa documentazione, si è fatta seguire a questa coperta una serie di documenti estranei, e quindi ora è impossibile valutare la corrispondenza tra il proposito del notaio e l'esito finale.

<sup>12</sup> ASCo, *Notarile*, 17, fasc. 2, 1441-1442; ivi, fasc. 3, 1442 (Formenti); ASDCo, *Volumina parva*, 9, 1452-1454; ivi, 1452-1454; ivi, 1452-1457 (Riva).

<sup>13</sup> ASCo, *Notarile*, 106, c. 1104v, 1493.XI.14.

<sup>14</sup> ASDCo, *Volumina parva*, 11/II, sez. S, 1509.V.19.

Talvolta era lo scriba stesso a sentire l'esigenza di introdurre una più rigorosa divisione tematica, attenendosi poi alla condotta che si era prefissato: Francesco Riva nel gennaio 1452 iniziò un registro unico di investiture feudali e locazioni; dopo poche settimane si ripromise di destinare queste ultime ad un nuovo e diverso protocollo, riservato a *fictalicie et bona localia*, che consentiva, da quel momento, di consacrare in modo pressoché esclusivo il protocollo originario ai beni feudali<sup>15</sup>.

## 1.2. I libri

Almeno nel '400, era quella su protocollo la forma ordinaria, più comune e soprattutto prioritaria - Francesco Riva, nelle sue intestazioni, usava talvolta la definizione di "prima nota" come sinonimo di protocollo o *vacheta*<sup>16</sup> - di registrazione degli atti compiuti dai vescovi e dai loro vicari. Quando però al notaio della curia veniva, da parte dei suoi clienti (ovvero dai concessionari della mensa, dai chierici che avevano conseguito dei benefici e così via), la richiesta di redigere l'atto in pubblica forma, questi ne stendeva una seconda imbreviatura, in forma estesa, preparatoria della pergamena.

Per le imbreviature feudali l'*iter* è ben ricostruibile, articolato nelle due fasi dell'imbreviatura in protocollo e dell'imbreviatura in registri di grande formato detti *libri*, o, più raramente, *quaterni*, conservatisi a partire dal 1353. Si tratta dei registri che raccolgono il materiale più organico tra quelli prodotti dai notai della curia vescovile: nelle intestazioni e nelle sottoscrizioni dei notai si precisa sempre trattarsi di libri contenenti "instrumenta investiturarum feudalium" ovvero "instrumenta investiturarum feudorum", che selezionavano dunque non soltanto la documentazione feudale, come i protocolli, ma che, rispetto a questi ultimi, escludevano in modo assoluto anche le *confessiones*, accogliendo le sole investiture<sup>17</sup>.

I documenti *in libro* si distinguono da quelli *in protocollo* innanzi tutto per la struttura particolare che di norma essi presentano almeno fino alla metà del '400: mentre nei protocolli è riportata, in forma assai succinta, solo l'investitura per documentare la quale era steso l'atto, con il semplice richiamo a quella immediatamente antecedente, le imbreviature nei libri recano, prima dell'ultima investitura per certificare la quale sono state redatte, un riassunto di tutti gli antichi rinnovi relativi al medesimo bene feudale, risalendo a ritroso per secoli (si arriva in alcuni rari casi al XII secolo).

I documenti si aprono pertanto con l'*invocatio* e la data cronica, cui segue immediatamente l'investitura più antica, spesso quella contenente la descrizione del beneficio (terre, decime, diritti di varia natura). Vengono quindi i vari rinnovi, disposti nell'atto in ordine cronologico, in cui sono di volta in volta indicati il vescovo, o il suo rappresentante, che vi ha proceduto, i vassalli investiti, i notai rogatario e scrittore del relativo atto e la data. Solo dopo l'ultima investitura, quella che l'imbreviatura documenta, sono inserite le varie clausole del contratto e il giuramento di fedeltà,

---

<sup>15</sup> V. *supra*, n. 8.

<sup>16</sup> ASDCo, *Volumina parva*, 8, [1446]; ASDCo, *Volumina parva*, 9, [1452].

<sup>17</sup> ASDCo, *Volumina magna*, III-IX. Si sono conservate le intestazioni del notaio Francesco *de Fino* (ASDCo, *Volumina magna*, III, cc. 1r e 11r, [1353]) e le sottoscrizioni dello stesso Francesco *de Fino* rogatario e degli scrittori Giovannolo *de Campnago* (ivi, c. 10v, [1353], trascritte da K. MEYER, *Die Capitanei von Locarno im Mittelalter*, Zürich 1916, p. 503) e Petrolo *de Roate* (ASDCo, *Volumina magna*, III, c. 50v, [1353]), l'intestazione (ivi, c. 51r, [1370]) e la sottoscrizione (ivi, c. 99v, [1371]) di Alberto Riva (*de Rippasantivitalis*), scribi tutti attivi nella seconda metà del XIV secolo, e le intestazioni di Baldassarre Riva, figlio del ricordato Alberto (ASDCo, *Volumina magna*, IV, c. 1r, [1420]), e di Francesco Riva, figlio di Baldassarre (ASDCo, *Volumina magna*, VI, c. 56r, [1437]), attivi nel XV secolo. Eccettuando alcune carte che, pur rilegate nei *Volumina magna*, erano evidentemente estranee ai libri, come risulta anche dal formato più piccolo, e vi furono inserite in modo accidentale, in cui sono contenute anche delle locazioni (v. ad esempio ASDCo, *Volumina magna*, IV, c. 214-a r, 1446.VI.23), l'unico documento non feudale che vi è compreso è un'investitura "per livellum et iure et nomine livelli seu ad emphituosim imperpetuum" relativa ad un *solum* in Como (ivi, cc. 50r-53v, 1420.XI.7): si trattava di un contratto a Como piuttosto raro che i notai assimilavano consapevolmente al feudo, come attesta la presenza del suo rinnovo nel protocollo feudale (ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 144, 1437.X.9). Un caso a parte è costituito da un'infeudazione che non è un affidamento vescovile, ma una sub-investitura da parte dei Capitanei di Stazzona di decime e altri diritti in territorio di Lenno ai Vaccani, che è, per struttura e formulario, identica ai documenti vescovili, ed è rogata dal notaio di curia Francesco Riva (ASDCo, *Volumina magna*, V, cc. 3r-8v, 1437.I.26).

spesso in forma ceterata, seguito dalla data topica, dall'elenco dei testimoni ed eventualmente dei pronotai<sup>18</sup>.

I protocolli si distinguevano dai libri anche per la veste più dimessa, attestata da una minore cura grafica e dalle frequenti annotazioni in calce al documento circa l'ammontare del laudemio dovuto dal vassallo alla *camera* vescovile e del compenso del notaio, che non si ritrovano mai a corredo degli atti *in libro*<sup>19</sup>.

Vari elementi inducono a ritenere che delle imbreviature contenute nel protocollo fosse redatta anche la corrispondente versione *in libro*, sviluppata con l'aggiunta di tutti i passati rinnovi, solo quando il vassallo avesse domandato al notaio l'estensione della pergamena. Spesso tale richiesta non era avanzata: per questo motivo, di molti dei documenti *in protocollo* non esiste la parallela imbreviatura ampliata *in libro*; che infatti tale assenza non debba essere imputata a successive dispersioni, lo suggerisce l'elevato numero di volte in cui già i notai del tempo citavano precedenti investiture rinviando al protocollo, evidentemente non esistendo quelle corrispondenti *in libro*<sup>20</sup>. Quando invece il vassallo avesse domandato l'atto in pubblica forma, il notaio, barrata la relativa imbreviatura con una linea obliqua (il segno che pure nella pratica notarile milanese indicava il documento da cui era stato tratto il *mundum*), procedeva alla redazione di una seconda imbreviatura in forma estesa *in libro*<sup>21</sup>. Quindi incaricava uno scrittore, di norma già coinvolto nella redazione della seconda imbreviatura, della stesura dell'atto in pubblica forma, cui poi avrebbe apposto la propria sottoscrizione: i documenti feudali rilasciati ai vassalli in pergamena (come assicurano i pochi esempi che ci sono pervenuti) presentavano infatti le medesime caratteristiche delle imbreviature stilate nei libri, con la peculiare catena secolare di ratifiche, e non di quelle *in protocollo*<sup>22</sup>. Il maggiore carico di lavoro che richiedeva la scrittura della versione completa dell'imbreviatura *in libro* e l'estrazione *in mundum* spiega infine il sensibile aumento della parcella registrata dal notaio in calce agli atti barrati rispetto a quelli che non lo sono<sup>23</sup>. Una volta accertato che l'imbreviatura nei protocolli era la semplice registrazione dell'investitura, quella nei libri un'ulteriore più ampia stesura funzionale alla redazione dell'atto in pubblica forma, è possibile caratterizzare la peculiarità dei registri delle investiture prodotti a Como rispetto a

---

<sup>18</sup> Esempi particolarmente significativi sono quelli pubblicati da MEYER, *Die Capitanei*, cit., pp. 492-503, 534-555; E. PEDROTTI, *I castellani di Bellaguarda*, Como 1933, pp. 103-110; N. VISCONTI VENOSTA, *Memorie spettanti alle Famiglie dei Venosta di Valtellina e ai Signori di Mazia di Val Venosta*, edite da U. Cavallari, Sondrio 1958, pp. 99-102, doc. 7; v. anche L. BRENTANI, *Codice diplomatico ticinese. Documenti e regesti*, IV, Lugano 1954, pp. 35-129, docc. CCXLI-CCLXVIII.

<sup>19</sup> L'unica eccezione di un laudemio precisato è in ASDCo, *Volumina magna*, III, c. 151v, 1401.IV.11.

<sup>20</sup> V. ad esempio ASDCo, *Volumina parva*, 3, docc. 92, 1437.VIII.28; 143, 1437.X.9; 195, 1437.X.23; 265, 1438.I.23; 315, 1438.VI.13; 320, 1438.VI.14; 376, 1439.VII.16; 385, 1440.II.24; 417, 1441.VIII.21.

<sup>21</sup> A titolo di esempio ricordo alcune imbreviature barrate nel protocollo che si ritrovano, ampliate, nei libri: ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 219, 1437.XI.14, in ASDCo, *Volumina magna*, VI, cc. 24r-31v; ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 226, 1437.XI.25, in ASDCo, *Volumina magna*, VI, cc. 62r-78v; ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 248, 1438.I.3, in ASDCo, *Volumina magna*, VI, cc. 121r-122v; ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 264, 1438.I.23, in ASDCo, *Volumina magna*, VI, cc. 134v-142v; ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 336, 1438.X.6, in ASDCo, *Volumina magna*, VI, cc. 173r-175v (documento interrotto). Di un'imbreviatura barrata in ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 424, 1441.XII.30, è perduta la corrispondente imbreviatura nel libro, mentre, eccezionalmente, si conserva il *mundum* (ASDCo, *Pergamene*, 16), a conferma del rapporto tra questo tipo di lineatura e redazione dell'atto in pubblica forma. Per Milano, cfr. A. LIVA, *Notariato e documento notarile a Milano. Dall'Alto Medioevo alla fine del Settecento*, Roma 1979, p. 104; L. ZAGNI, *La redazione dei protocolli notarili a Milano nel secolo XIV*, in "Studi di Storia Medievale e di Diplomatica", 7 (1982), pp. 43-53, pp. 51-52. In generale, sull'importanza e la varietà del sistema di lineatura, v. G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'"instrumentum" genovese*, Genova 1961, pp. 21-24.

<sup>22</sup> Ne sono sopravvissuti pochissimi: ASDCo, *Pergamene*, 8, 1380.VIII.28; ivi, 12, 1429.II.22; ivi, 16, 1441.XII.30; un altro è nell'archivio della famiglia Venosta ed è pubblicato in VISCONTI VENOSTA, *Memorie*, cit., pp. 99-102, doc. 7. Per il '400, la divisione del lavoro tra rogatario e scrittore nelle imbreviature *in libro* è ricostruibile grazie all'esame delle grafie: di solito erano di mano del notaio rogatario il tenore dell'ultima investitura, l'escatocollo e talvolta pure il protocollo degli atti, mentre la stesura della restante parte dei lunghi strumenti feudali (le *descriptions bonorum*, le rinnovazioni) era sovente a cura di altri scrittori. Le sottoscrizioni conservatesi per il XIV secolo attestano la delega totale del lavoro di registrazione da parte del notaio rogatario ad uno scrittore: ASDCo, *Volumina magna*, III, c. 50v, [1353]; ivi, c. 99v, [1371].

<sup>23</sup> Le annotazioni più sistematiche delle somme percepite (circa un centinaio) sono quelle di Baldassarre Riva in ASDCo, *Volumina parva*, 8, 1423-1434.

quelli conservati in altri archivi episcopali: si tratta di registri che raccoglievano imbreviature, diversi da quelli contenenti copie di atti più antichi (redatti a Pisa già nel XIV secolo), o atti in pubblica forma estratti dai cartulari dei notai (che gli enti ecclesiastici interessati richiedevano a Genova)<sup>24</sup>.

La stessa pratica di sdoppiare l'imbreviatura in due fasi redazionali era in vigore anche per la restante documentazione della curia vescovile: altri quaderni e altri libri erano infatti destinati ad ospitare le imbreviature ampliate degli atti di contenuto eterogeneo dei protocolli *instrumentorum*<sup>25</sup>. Quando invece lo scriba episcopale non aveva tempo o modo di sviluppare tutte le diverse tappe della redazione documentaria, affidava a succinti richiami l'integrazione tra i diversi livelli<sup>26</sup>. Del resto anche i notai laici, come dimostrano le indagini condotte sulla prassi milanese, potevano procedere ad una imbreviatura *in forma extensa*, stesura dell'atto intermedia tra la prima imbreviatura e il *mundun*<sup>27</sup>.

### 1.3. Le carte sciolte

Quello delle carte sciolte è l'ambito della produzione documentaria della chiesa episcopale che rivela i tratti di maggiore eterogeneità: vi si ritrovano altri atti concernenti la gestione della mensa, le *res beneficiales*, sentenze, procure e così via. Se però le carte sciolte vengono considerate non isolatamente, ma all'interno del sistema scrittorio delineato, rivelano comunque di costituirne un momento organicamente e funzionalmente definito: esse corrispondono infatti ad una precisa fase di elaborazione dell'*instrumentum*, quella dell'imbreviatura estesa che preparava l'atto in pubblica forma, e costituiscono, pertanto, nella pratica almeno di alcuni scribi, il corrispettivo del libro<sup>28</sup>. La differenziazione documentaria avveniva dunque in base ad un duplice criterio: quello del contenuto degli atti e della tipologia contrattuale - che distingueva i protocolli tra loro e i libri da tutte le altre scritture - e quello della fase di redazione dell'*instrumentum* - che distingueva i protocolli dai libri o dalle carte sciolte.

L'opzione tra i libri e le carte sciolte era infatti diversa a seconda dei notai e del tipo di atti: mentre Luigi Giovio impiegò preferibilmente i libri per tutti gli strumenti che fu chiamato a sviluppare dai

<sup>24</sup> L. CARRATORI, *Saggio d'inventario dell'Archivio della Mensa Arcivescovile di Pisa per i secoli XIII e XIV*, in "Bollettino Storico Pisano", 1975-1976 (XLIV-XLV), pp. 255-286, pp. 256-258; A. ROVERE, *Libri "iurium-privilegiorum, contractuum-instrumentorum" e livellari della Chiesa genovese. Ricerche sulla documentazione ecclesiastica*, in "Atti della Società Ligure di Storia Patria", XCVIII (1984), pp. 105-170, p. 141.

<sup>25</sup> Eloquente è il confronto tra i protocolli *instrumentorum* (ASCo, *Notarile*, 70-73) e i libri (ASCo, *Notarile*, 74-75) di Luigi Giovio, che coprono la seconda metà del '400. Secondo l'uso che si è visto in vigore per le investiture feudali, il notaio barrava l'atto con una linea obliqua, aggiungendovi spesso indicazioni ulteriori quali "extensum", "extensum in publicam formam", "extensum in libro", "in libro" ecc. Testimonianze solo di una fase della sequenza, con ogni probabilità quella dell'imbreviatura estesa, sono i registri di Giovanni Castelli di Menaggio (ASCo, *Notarile*, 5, fasc. 1, 1419), di Giovanni Giovio (ASCo, *Notarile*, 9, fasc. 1-3 e 5-7, 1425-1443; ASCo, *Notarile*, 10, 1444-1458) e di Francesco Riva (v. *infra*, n. 29).

<sup>26</sup> Nel 1458 Francesco Riva registrò una complessa transazione: Venturolo e i fratelli *de Pateriis* cedevano a Maffiolo *de Grecis* edifici feudali in città, per 832 lire terzole, al fine di procurarsi il denaro con cui saldare i loro ingenti debiti, garantendosi però il diritto di riscattare il possesso di quanto alienato previa restituzione della somma ricevuta. Della vendita e dell'investitura feudale del neo-vassallo Maffiolo lo *scriba curie episcopalis* sviluppò l'imbreviatura *in libro*, per l'onere assunto dall'acquirente di farsi carico della soluzione di uno dei debiti degli alienanti e per le clausole di retrovendita rinviò invece al protocollo ("hec notata sunt in protecholo meo anni MCCCCLVIII, in fine protocoli") (ASDCo, *Volumina magna*, VII, cc. 159v-161v, 1458.VII.27). Nel cartulario di Luigi Giovio si ritrovano sia gli atti barrati accompagnati dall'indicazione *in libro*, che indica il normale percorso del documento tra le diverse fasi di redazione (v. ad esempio ASCo, *Notarile*, 70, cc. 120r-121r, 1465.I.26; ivi, c. 122r-v, 1465.I.31; ivi, c. 125r, 1465.II.22; ivi, cc. 126v-127r, 1465.III.13), sia invece, dove ci si sarebbe aspettati lo svolgimento della prima imbreviatura, i semplici rimandi, molto succinti, che, senza il compimento esaustivo di ciascuna tappa, intendono mettere in collegamento i diversi livelli (ivi, c. 375v, 1469.VI.3: "rogavi instrumentum unum ordinationum factarum per prefatos dominos canonicos ecclesie Sancti Fidelis Cumarum extensum in libro"; ivi, c. 382r, 1469.VII.23: "rogavi instrumentum dotis et antifacti", di cui il notaio riportava telegraficamente i dati relativi ai nomi degli sposi e al valore di dote e antefatto, che "extensum fuit in libro").

<sup>27</sup> ZAGNI, *La redazione*, cit., pp. 49-50. Sulle fasi di redazione dell'*instrumentum*, cfr. COSTAMAGNA, *La triplice redazione*, cit.; LIVA, *Notariato*, cit., pp. 101-102.

<sup>28</sup> Un esempio dei richiami tra carte sciolte e protocolli che compensano il compimento di tutte le fasi di elaborazione dell'*instrumentum* analoghi a quelli descritti per i libri e i protocolli (*supra*, n. 26), è in ASCo, *Notarile*, 106, cc. 336v e 746r-v, 1518.III.3.

suoi protocolli, Francesco Riva adoperò i libri per i soli documenti feudali, mentre per la seconda redazione delle imbreviature tratte dai protocolli *instrumentorum* e *fictaliciarum* preferì le carte sciolte. Gli stessi libri del Giovio, tuttavia, composti da singoli fogli o bifogli, al massimo da fascicoli di dimensioni minime, privi di intestazioni, dimostrano la contiguità tra le due pratiche di redazione delle imbreviature estese: essi non erano infatti, a differenza dei libri feudali - almeno i più antichi erano grossi fascicoli che costituiscono i nuclei, con riconoscibili caratteri propri, dei codici in cui sono poi confluiti -, registri la cui unità era pianificata dall'inizio, quanto piuttosto l'esito di una legatura di comodo di carte sciolte, effettuata in un momento successivo alla loro scrittura<sup>29</sup>.

Per quanto riguarda il loro contenuto, esso si apriva in effetti ad una maggiore eterogeneità rispetto a quello dei protocolli. Francesco Riva, che nei decenni centrali del '400 monopolizzò la produzione documentaria relativa alla mensa, non teneva un numero di libri specializzati pari al numero dei suoi protocolli specializzati: egli sviluppa tutti gli atti contenuti nei protocolli feudali esclusivamente nei libri feudali, mentre non stilava, come si è detto, libri *fictaliciarum* e libri *instrumentorum* che potessero ospitare la documentazione imbreviata in una prima fase nei protocolli corrispondenti. Tutte le sue imbreviature estese non feudali - inerenti alla mensa, all'amministrazione beneficiale o all'attività giudiziaria -, non erano dunque destinate a registri omogenei che le organizzassero a seconda del contenuto o della tipologia contrattuale, e invece, redatte su carte sciolte, andavano a costituire la sezione più promiscua del suo cartulario<sup>30</sup>.

## 2. I registri tra vescovi e notai

### 2.1. Dallo *scriba domini episcopi* allo *scriba curie episcopalis*

Nell'autenticazione dei registri, nella qualifica che il notaio episcopale dava di sé nelle sottoscrizioni e nelle intestazioni dei libri e dei protocolli, nell'enfasi sulla loro attinenza ora al notaio che li redigeva ora al vescovo di cui attestavano l'attività, si imprimevano profondamente le tensioni del rapporto tra l'autorità ecclesiastica e gli scribi che prestavano servizio per essa.

I notai, innanzi tutto, si autodefinivano, oltre che notai pubblici, *scribe curie episcopalis cumane*. Dunque, nei registri, come nella restante documentazione prodotta, essi si identificavano tramite una formula che, introdotta alla vigilia del periodo qui preso in considerazione, rivela anche una nuova e diversa interpretazione del loro ruolo. Infatti, nel XIV secolo essi, quando pure erano di fatto legati professionalmente alla curia vescovile e ad altri enti diocesani, non formalizzavano espressamente in questi termini la loro posizione, dichiarandosi, di volta in volta, scribi del singolo ecclesiastico per il quale prestavano servizio. Martino *de Subtervia*, tra XIII e XIV secolo, a seconda che rogasse per conto del vicario o dei collettori apostolici, si definiva ora *scriba domini vicari*, ora *scriba collectorum*, e nella sottoscrizione di un documento in cui l'autore dell'azione giuridica era un canonico della cattedrale, che non operava però in veste di ecclesiastico, ma di semplice proprietario terriero, non riteneva di doversi qualificare altrimenti che *notarius cumanus*. Analogamente Albertolo *de Medasco* era ora *scriba domini vicarii*, ora, sottoscrivendo un documento in cui autore era il medesimo vicario, semplice *notarius cumanus*. Nel '300 avanzato, Giovannolo *de Fenegrote* si diceva, a seconda delle circostanze, *scriba domini episcopi* o

---

<sup>29</sup> Solo la rubrica che apre due di questi registri (ASCo, *Notarile*, 74, fasc. 2, 1467-1496; ASCo, *Notarile*, 74, fasc. 3, 1474-1478) e che è contenuta in un terzo (ASCo, *Notarile*, 74, fasc. 1, 1463-1473, cc. 73r-76r) testimonia una volontà di unificazione. Sebbene ad essa si sia proceduto a posteriori, tuttavia, il progetto di accorpamento in registro era concepito precedentemente alla legatura materiale, come testimoniano i rinvii al *liber* di cui si è detto *supra*, n. 26. Francesco Riva utilizzò quaderni *imbreviaturarum* quasi esclusivamente nei primi anni della sua carriera: oggi si conservano, talvolta in modo frammentario, legati in ASDCo, *Volumina parva*, 13, cc. 18r-97v, 1426; ivi, cc. 11r-17v, 1428; ivi, cc. 112r-169v, 1433; ivi, cc. 98r-111r, 1443.

<sup>30</sup> I nuclei più consistenti delle carte sciolte di Francesco Riva sono in ASCo, *Notarile*, 18/19, fasc. 1; ASCo, *Notarile*, 19/21, fasc. 2-4, con inframmezzate alcune scritture di altri notai (ad esempio Gasparino Riva), nonché, accorpate solo nel XVII secolo, in ASDCo, *Volumina parva*, 12-15. Carte sciolte di Adalberto Formenti sono in ASCo, *Notarile*, 17, fasc. 15.

*scriba domini subcolectoris apostolici*; nel 1393 la definizione *dinotarius domini vicari* era ancora utilizzata<sup>31</sup>.

Almeno dal penultimo decennio del '300, accanto alla prevalente qualifica di *scriba domini episcopi*, comparve quella di *scriba curie episcopalis*. Si aprì allora un lungo periodo, durato fino alla fine della carriera di Baldassarre Riva, morto a metà degli anni '30 del '400, nel corso del quale le due definizioni convivsero: talora si affiancavano (*scriba domini episcopi et eius curie*), talora il notaio optava per l'una, talora per l'altra, orientato, nelle diverse scelte, dall'ente o dall'ecclesiastico al cui servizio si poneva nella circostanza specifica, da abiti generazionali, dal tipo di legame che intratteneva con la persona del vescovo. Tuttavia, pure in questa varietà di opzioni, il richiamo alla curia fu progressivamente preferito al riferimento alla figura del presule: proponendo per sé questa nuova identità, dunque, il notaio non si rappresentò più come legato individualmente ai singoli ecclesiastici che ricoprivano le maggiori dignità della chiesa locale - tra i quali trovava posto anche il vescovo - per i quali di volta in volta lavorava, e si immaginò invece al servizio di un'istituzione<sup>32</sup>. Il riferimento che gli conferiva la sua fisionomia professionale divenne dunque meno personale e più astratto, meno vincolato alla molteplicità dei legami concreti e alla varietà di situazioni particolari: rogando per conto del vescovo, dei suoi vicari e luogotenenti come di altri enti della diocesi, di ecclesiastici che agivano come delegati apostolici o dell'economista ducale sui benefici vacanti in diocesi di Como, il notaio restò d'ora in avanti tendenzialmente legato alla qualifica di *scriba curie episcopalis*, integrandola semmai con la menzione dell'autorità al servizio della quale, nella circostanza (*in hac parte*), operava<sup>33</sup>.

### 2.1. L'autenticazione dei documenti vescovili

A dispetto però di una denominazione che legava più strettamente il notaio ad una concezione cancelleresca del suo lavoro, facendone quasi il funzionario di un ufficio (la *curia episcopalis*), le formule autenticatorie mostrano il perdurare della sua radicata autonomia.

All'interno della produzione scrittoria della chiesa episcopale di Como è possibile rintracciare tipologie documentarie dalle caratteristiche cancelleresche, più o meno contaminate con le forme dell'*instrumentum*. Qui l'intervento dell'autore dell'azione nell'emissione della documentazione e nel conferimento della sua forza probatoria diventava più diretto: le formule di corroborazione menzionavano la *iussio* del vescovo o del vicario al notaio perché provvedesse alla scrittura dell'atto, l'autenticazione avveniva tramite il sigillo, che affiancava la sottoscrizione notarile, in cui lo scriba poteva rinunciare ad apporre il suo segno di tabellionato e, talvolta, dichiarava di aver agito su *mandatum* dell'autorità<sup>34</sup>. Il modello cancelleresco è individuabile in molti documenti:

<sup>31</sup> ASSBVT, *Pergamene*, 347, 1291.III.26; 364, 1299.IV.3; 382, 1303.V.[27]; 383, 1303.V.27; 392, 1306.II.4 (Martino *de Subtervia*); 409, 1308.IV.25; 412, 1308.XI (il giorno del mese non è specificato) (Albertolo *de Medasco*); 563, 1359.I.30; 598, 1385.II.4 (Giovannolo *de Fenegrote*); 613, 1393.XII.11.

<sup>32</sup> *Scriba domini episcopi* è la definizione utilizzata in tutte le intestazioni e sottoscrizioni notarili dei libri feudali del XIV secolo (i rinvii archivistici sono dati *supra*, n. 17) ed era ancora utilizzata alla fine del secolo (ASDCo, *Volumina magna* III, c. 119r, 1397.V.26; *ivi*, c. 139r, 1397.XII.31; *ivi*, c. 123r, 1398.IV.11; *ivi*, c. 126r, 1398.VIII.13). Le oscillazioni sono ricostruibili grazie alle sottoscrizioni degli atti in pubblica forma contenuti in ASMi, *Pergamene per fondi*, 114-115, *passim*. Baldassarre Riva, anziano ed evidentemente legato alla tradizionale definizione del suo ruolo, non abbandonò del tutto la vecchia denominazione, sebbene, in questa perseveranza protratta nel pieno '400, isolato dai colleghi e non seguito nemmeno dal figlio Francesco: ASDCo, *Volumina magna*, IV, c. 1r, [1420]; ASDCo, *Volumina parva*, 8, [1423]; ASDCo, *Pergamene*, 12, 1429.II.22; ASMi, *Pergamene per fondi*, 115, 1431.IV.26. Successive attestazioni della formula *scriba domini episcopi* sono rarissime ed episodiche: un esempio è comunque in ASDCo, *Collationes beneficiorum*, II, p. 585, 1458.VI.7.

<sup>33</sup> V. ad esempio ASSBVT, *Pergamene*, 726, 1457.III.19; ASCo, *Notarile*, 19/21, c. 725r, 1473.VIII.26; BCCo, ms. 2.5.7/I-1, 1477.XII.6; ASCo, *Notarile*, 133, c. 83r, 1517.II.10; ASCo, *Notarile*, 106, c. 858r, 1529.II.1; *infra*, testo corrispondente a n. 38.

<sup>34</sup> Cfr. G. G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977, specialmente pp. 160-181; per la documentazione ecclesiastica, v. M. LUNARI, "De mandato domini archiepiscopi in hanc publicam formam redigi, tradidi et scripsi." *Notai di curia e organizzazione notarile nella diocesi di Milano (sec. XV)*, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XLIX (1995), pp. 486-508, pp. 486-489; D. RANDO, *Fonti trentine per Enrico di Metz fra Italia comunale e Mitteleuropa*, in *Il "Quaternus rogacionum" del notaio Bongiovanni di Bonandrea (1308-1320)*, a cura di Ead., M. Motter, Bologna 1997, pp. 7-27, pp. 18-19.



quelli inerenti ad alcune fasi della procedura giudiziaria (le *littere monitorie* emesse dal vicario vescovile in qualità di giudice del tribunale ecclesiastico, che intimavano alla parte convenuta in giudizio di presentarsi a difendere le proprie ragioni), dell'*iter* di assegnazione dei benefici (gli *edicta* in cui si annunciava la *presentatio* della candidatura di un chierico ad un beneficio vacante e si ingiungeva a tutti gli eventuali contraddittori e vantanti diritti di qualsiasi natura sul medesimo beneficio di essere in curia entro una scadenza fissata; la *collatio*), le *dispensationes* matrimoniali, il conferimento del chiericato e degli ordini maggiori, le più rare lettere di affidamento di commissioni, consacrazioni di chiese, concessioni di indulgenze e così via<sup>35</sup>.

Tuttavia non ritengo che questo autorizzi a ridimensionare la dipendenza della chiesa vescovile dall'autorità probatoria del notaio. È significativo che parte cospicua degli atti in forma cancelleresca sia pertinente all'attività giudiziaria, un ambito in cui tradizionalmente la documentazione conferiva una maggiore enfasi al ruolo dell'autore dell'azione<sup>36</sup>. Infatti, nell'atto che convocava le parti in giudizio pure altre autorità, ancora più gracili e meno prestigiose della chiesa episcopale, intervenivano in modo diretto nel processo di documentazione. In un precetto emesso dalla modesta corte rurale costituita dai consiglieri del comune di Morbegno in Valtellina, la cui attività è attestata solo in un periodo di vacanza di fatto dell'autorità statale, uno dei membri del collegio giudicante appose la propria sottoscrizione, mentre lo scrittore Domenico *de Carate*, un affermato notaio locale, in quest'occasione si definiva "notarius suprascriptorum conscelliariorum" e dichiarava di aver redatto il documento "eorumque [...] mandato et impositione". Ad un livello di corposità istituzionale ancora minore, pure il precetto emanato dai mediatori incaricati dalle parti di dirimere un contenzioso, dunque al di sotto di ogni competenza giudiziaria istituzionale, poteva essere "signatum" dagli arbitri stessi<sup>37</sup>.

Per quanto riguarda l'editto, quando la *confirmatio* della designazione ad un beneficio spettava ad un ente che non fosse la chiesa episcopale, ad esempio al capitolo della cattedrale, ne veniva emesso uno formalmente identico a quello disposto dal vicario vescovile, autenticato però dal sigillo del capitolo e scritto dal notaio che agiva in base alla *iussio* di quell'ente e si dichiarava "scriba curie episcopalis et in hac parte prefati capitulli"<sup>38</sup>. Dunque le forme cancelleresche almeno del monitorio e dell'editto vescovile non possono indurre ad enfatizzare la capacità dell'autorità episcopale di conferire alla propria documentazione valore probatorio, in questo ambito meno vincolata alla pubblica fede del notaio; sono piuttosto da considerare come modelli in cui era consueto che all'autore dell'azione, chiunque fosse, venisse riconosciuto un ruolo più diretto nell'emissione del documento.

Del tutto prive di convalidazione notarile, e invece *signate* dal vescovo o dal suo vicario e munite del loro sigillo, erano le lettere che venivano inviate a Milano, al duca o alle altre magistrature centrali. Sebbene prodotte nella cancelleria episcopale (vi si riconoscono sovente le grafie degli scribi della curia), esse tuttavia non sono dei documenti in senso strettamente diplomatistico: a differenza delle *littere* conservate nei cartulari dei notai non ineriscono cioè ad azioni giuridiche - quali il conferimento di una commissione, la concessione o la definizione di prerogative -, ma costituiscono un carteggio i cui contenuti spaziano dai problemi più urgenti dell'attualità cittadina alle questioni di politica estera o alle sovrapposizioni di competenze generate frequentemente dalla coabitazione della giurisdizione laica e di quella ecclesiastica<sup>39</sup>. L'assenza del notaio o il suo

<sup>35</sup> Un atto di consacrazione in pubblica forma si conserva in ASCG, *Pergamene*, 205, 1485.X.4. Un esempio di commissione di una causa d'appello è in ASCo, *Notarile*, 49/50, c. 159r-v, 1470.IV.26. Una *licentia* a fondare una cappella nella chiesa plebana di Menaggio, con concessione di indulgenze ai benefattori della stessa, è in ASDCo, *Collationes benefitorum*, II, p. 805, 1451.05.25.

<sup>36</sup> FISSORE, *Autonomia notarile*, cit., pp. 171-173.

<sup>37</sup> Rispettivamente ASSo, *Notarile*, 68, c. 150r, 1414.12.24; ASCG, *Fondo Pergamenaceo*, 288, 1510.V.25 (1510.V.22).

<sup>38</sup> ASCo, *Notarile*, 9, fasc. 5, pp. 154-155, 1440.V.18; ASCo, *Notarile*, 10, fasc. 7, pp. 172-173, 1443.XII.16 (in questo caso si precisava che il sigillo da apporsi era quello del vicario vescovile "quia de presenti proprio caremus sigillo"). La pratica documentaria non mutava se la *confirmatio* spettava ad un dignitario ecclesiastico del contado: v. ad esempio ASCo, *Notarile*, 106, c. 858r, 1529.II.1.

<sup>39</sup> ASMi, *Sforzesco*, 719, 1456.VIII.31; ivi, 1456.IX.1 e 2; ivi, 1459.III.1; ASMi, *Sforzesco*, 720, 1460.III.29; ivi, 1460.IV.7; ivi, 1460.VI.21; ASMi, *Sforzesco*, 781, 1466.III.8, 14, 17 e 26; ivi, 1466.IV.1; ivi, 1467.IV.21; ivi, 1467.X.5; ivi, 1468.V.18; ivi, 1468.VII.14; ivi, 1468.X.31; ASMi, *Sforzesco*, 782, 1471.VI.14; ivi, 1471.X.1; ivi, 1471.XI.30; ivi, 1472.IX.22; ASMi, *Sforzesco*, 783, 1475.I.18; ASMi, *Sforzesco*, 784, 1483.X.30; ASMi, *Sforzesco*, 1152, 1490.V.4 ecc.

intervento come semplice scrittore, quindi, non rivelano un settore di riconosciuta forza autenticatoria e probatoria dell'autorità episcopale e al contrario ne mettono in luce, per contrasto, la scarsa autonomia, perché mostrano che solo laddove non vi fosse alcuna azione o decisione cui conferire validità riconosciuta e certezza di prova, la chiesa vescovile poteva rinunciare ai mezzi di convalidazione prestati dai suoi scribi.

Un'autenticazione esclusivamente notarile avevano invece tutti gli altri atti, redatti secondo il modello dell'*instrumentum*, che documentavano il governo ecclesiastico nella sfera religiosa e in quella patrimoniale: investiture in locazione e in feudo, ricevute di pagamento (*confessiones*), sentenze, *confirmationes* delle nomine di rettori e cappellani, e così via. Autenticati da intestazioni e sottoscrizioni notarili, senza alcun intervento dell'autorità, erano pure tutti i protocolli e i libri che si sono individuati: qui scompare infatti ogni traccia della subordinazione al vescovo o al suo vicario del notaio, che detiene intatta tutta la propria capacità di conferire forza probatoria alla documentazione e la esercita in modo esclusivo.

L'imprescindibilità della certificazione notarile ogniqualvolta il vescovo o i suoi rappresentanti compivano un'azione giuridica, anche se talvolta affiancata dai mezzi autenticatori dell'autorità, è significativa. La tendenza degli episcopi, diffusa, se non generalizzata, "all'adozione sempre più intensa degli strumenti e dell'autorità notarile" sembra infatti, alla fine del medioevo, aver raggiunto il suo culmine<sup>40</sup>. Se quindi è possibile cercare la manifestazione del vigore, della coscienza ideologica e culturale e della volontà programmatica di un'istituzione nelle forme documentarie che essa adopera<sup>41</sup>, la scarsa autonomia probatoria della chiesa vescovile di Como e la prevalenza dei modelli notarili rispetto a quelli cancellereschi, sembrano rivelare l'incapacità di spiegare un disegno particolarmente alto e ambizioso.

### 2.3. Tempo del vescovo, tempo del notaio

Un ultimo aspetto, inerente più direttamente ai registri, permette di precisare ulteriori sfumature del rapporto tra notai e chiesa episcopale, confermando di nuovo un'asimmetria nettamente favorevole ai primi. I principi d'ordine sopra considerati (la tipologia documentaria e la fase di elaborazione dell'*instrumentum*) hanno consentito di differenziare i registri tra loro. Resta però da contemplare un ulteriore fondamentale criterio che individuava il singolo libro o il singolo protocollo, distinguendolo pure dai registri di contenuto identico, quello cronologico: erano infatti i termini fissati nel tempo che segmentavano il flusso continuo della produzione scrittoria in sequenze di atti finite, riconoscibili come unità a sé. La scelta di estremi per dare inizio e fine a un registro non è scontata, ed è invece un'operazione che consente ancora una volta di misurare la capacità dell'autorità di intervenire nella documentazione che la riguarda, a seconda che discontinuità e scansioni interne alla storia dell'istituzione, come, nel nostro caso, la successione dei vescovi, riescano o meno ad imprimersi con forza nella documentazione, divenendo o meno momenti delimitanti dei libri e dei protocolli.

Tali criteri erano mutevoli a seconda del tipo di registro. L'arco cronologico che i protocolli e i libri pertinenti alla gestione del patrimonio coprivano era quello dell'episcopato: all'arrivo di un nuovo presule, dunque, il notaio cominciava la redazione di un nuovo registro, portandola avanti fino a quando la mole della documentazione prodotta lo consentisse materialmente (essa poteva infatti essere tale da indurre a tenere, per uno stesso episcopato, un *primus* e un *secundus protocolus*

---

<sup>40</sup> G. G. FISSORE, *I documenti cancellereschi degli episcopati subalpini: un'area di autonomia culturale fra la tradizione delle grandi cancellerie e la prassi notarile*, in *Die Diplomatie der Bischofsurkunde vor 1250*, Referate zum 8. internationalen Kongress für Diplomatie (Innsbruck, 27. September-3. Oktober 1993), herausgegeben von Ch. Haidacher, W. Kofler, Innsbruck 1995, pp. 281-304, p. 286. Su questo processo, di cui abbiamo constatato gli esiti maturi, v. anche G. NICOLAJ, *Note di diplomazia vescovile italiana (secc. VIII-XIII)*, ivi, pp. 377-392, p. 386; M. F. BARONI, *La documentazione arcivescovile milanese in forma cancelleresca*, ivi, pp. 305-317; P. CANCIAN, *Introduzione. Scrivere per conservare, scrivere per agire: attività documentaria delle chiese cittadine nei secoli IX-XIII*, in *La memoria delle chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell'Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII)*, a cura di Ead., Torino 1995, pp. 7-16, pp. 10-11; EAD, *Fra cancelleria e notariato: gli atti dei vescovi di Torino (secoli XI-XIII)* [1985], ivi, pp. 181-204, pp. 201-203; G. G. FISSORE, *La documentazione vescovile astigiana per i secoli X-XII* [1973], ivi, pp. 41-94, pp. 85-94; ID., *Vescovi e notai: forme documentarie e rappresentazione del potere*, in *Storia della Chiesa di Ivrea dalle origini al secolo XV*, a cura di G. Cracco, Roma 1998, pp. 867-923.

<sup>41</sup> Cfr. soprattutto i saggi di Gian Giacomo Fissore citati alle n. 34 e 40.

*feudorum*, un *primus*, un *secundus* fino ad un *sextus liber investiturarum feudalium*<sup>42</sup>), e comunque mai oltre la durata del suo governo diocesano. Dunque era nel riferimento a quel vescovo che poi il contenuto di un registro veniva individuato: esso fu indicato da Baldassarre Riva nell'intestazione del suo libro feudale, in continuità con l'uso trecentesco, negli "instrumenta investiturarum feudalium factarum per circumspectum virum dominum Franzinum de Bossis [...], reverendi in Christo patris et domini domini Francisci [de Bossis], Dei et Apostolice sedis gratia episcopi cumani et comitis, vicarium generalem ac procuratorem"; in quella più essenziale del suo protocollo, negli "instrumenta investiturarum feudalium factarum tempore reverendi patris et domini domini Francisci [de Bossis], Dei et Apostolice sedis gratia episcopi cumani et comitis"<sup>43</sup>. Spesso apposto sulla coperta stessa del protocollo, era il nome del presule al cui episcopato risalivano le investiture, che lo rendeva immediatamente collocabile nel tempo<sup>44</sup>. Un richiamo così diretto all'autore dell'azione, se costituiva un'ulteriore facilitazione nel reperimento delle informazioni ricercate grazie all'orientamento cronologico che forniva, rivestiva pure, al di là degli aspetti pratici, un significato retorico e ideologico: l'adozione di una denominazione quale "liber fictaliciarum [...] domini episcopi"<sup>45</sup>, il nome del vescovo sulla coperta dei protocolli al posto di un riferimento del notaio alla propria persona e le ricordate formule con cui Baldassarre Riva intestava libri e protocolli, mostrano che nel '400 l'attinenza all'autorità episcopale di questi registri - pure in tutto e per tutto notarili nell'autenticazione e nei modelli documentari - era fortemente avvertita.

Ad altri registri si applicavano invece diversi criteri. I protocolli che verbalizzavano le udienze del tribunale vescovile rivelano infatti la loro esclusiva attinenza al singolo notaio che li teneva e non all'autorità di cui documentavano l'operare: per il 1438 è attestato con sicurezza l'accavallarsi del lavoro di due notai al *banchum iuris*, ma le loro scritture non confluirono in un unico protocollo inerente all'attività giurisdizionale del vicario; ciascuno dei due scribi aveva invece il proprio distinto protocollo, di cui riservava in modo esclusivo a se stesso la compilazione. Come gli atti di giustizia di un unico vicario erano registrati in due diversi protocolli se della loro verbalizzazione si occupavano due diversi notai, così, specularmente, gli atti di giustizia di diversi vicari confluivano in un unico protocollo se della loro verbalizzazione si incaricava un unico notaio. E' conseguenza di questa elusione della figura del giudice una delimitazione cronologica del registro che rimaneva insensibile ai ritmi e agli eventi che scandivano l'esercizio dell'autorità vescovile e che coinvolgevano la persona del vicario responsabile dell'amministrazione della giustizia. Nella prima metà del '400 a dare un inizio e una fine al protocollo giudiziario era infatti la durata del turno dello scriba al *banchum iuris*, non, come pure sarebbe stato possibile, in analogia con quanto avveniva nelle scritture relative all'amministrazione della mensa, la durata del mandato del vicario o del luogotenente ad esercitare le funzioni di giudice diocesano<sup>46</sup>. Nella seconda metà del secolo, continuando dunque a prescindere dall'autore dell'azione verbalizzata, verrà applicato il criterio dell'anno secondo lo stile della Natività, allo scadere del quale il notaio cominciava la redazione di un nuovo protocollo *actorum*. Così, attenendosi a quest'uso, Luigi Giovio tenne un unico registro per il 1487: in quell'anno, a causa della morte del vescovo Branda Castiglioni e dell'insediamento del successore Antonio Trivulzio, si diedero il cambio al *banchum iuris* Bartolomeo Parravicini, vicario del Castiglioni, Pietro Castiglioni, arcidiacono della Cattedrale e vicario sede vacante, e Andrea *de Grecis*, designato dal nuovo presule, senza che il notaio avvertisse per questo l'esigenza di interrompere la redazione del protocollo per cominciarne uno nuovo ad ogni avvicendamento<sup>47</sup>.

<sup>42</sup> Per i protocolli, v. ASDCo, *Volumina parva*, 9, 1458; ivi, 1460-1463; ASDCo, *Volumina parva*, 2, c. 126r, 1509; *supra*, n. 7. Per i libri, v. ASDCo, *Volumina magna*, III, cc. 1r e 51r, [1353]; ASDCo, *Volumina magna*, IV, c. 1r, [1420]. E' attestato indirettamente un "liber secundus investiturarum feudalium tempore [...] domini Luchini [de Borsano] episcopi factarum" (ivi, c. 43v, 1420.X.14).

<sup>43</sup> ASDCo, *Volumina magna*, c. 1r, [1420]; ASDCo, *Volumina parva*, 8, [1423].

<sup>44</sup> V. ad esempio ASDCo, *Volumina parva*, 9, 1452-1457; ivi, 1458; ivi, 1460-1463.

<sup>45</sup> ASCo, *Notarile*, 106, c. 1104v, 1493.XI.14.

<sup>46</sup> ASCo, *Notarile*, 17, fasc. 1, 1437.VII.1-1438.XII.16; ASDCo, *Ordinariato*, 1, 1444.I.7-1444.XII.16 (Giovanni Giovio); ASCo, *Notarile*, 9, fasc. 4, 1438.I.7-1440.I.16 (Francesco Riva); ASCo, *Notarile*, 17, fasc. 3, 1442.I.8-1442.XI.12 (Adalberto Formenti).

<sup>47</sup> ASCo, *Notarile*, 72, cc. 1161r-1364v, 1487.

Un ulteriore elemento conferma il carattere di registro giudiziario piuttosto che di registro del vicario-giudice che assumeva il protocollo *actorum*: il notaio stabiliva l'attinenza ad esso di un atto in base alla valutazione non dell'autorità agente, ma della pertinenza tematica o della tipologia documentaria. Per questo motivo egli impiegava il proprio registro anche per quelle udienze dei processi d'appello che erano presiedute non dal vicario, ma dai delegati apostolici che venivano designati da Roma per il riesame delle sentenze del tribunale diocesano<sup>48</sup>. Con formule molto esplicite, alla fine del '400, Luigi Giovio intestava alcuni suoi protocolli indicandone il contenuto negli "acta" da lui "scripta" "ad banchum iuris domus episcopalis cumane et alibi [...], sub diversis iudicibus et dellegatis" ovvero "sub infrascripto domino vicario curie episcopalis cumane ac aliis iudicibus et dellegatis"<sup>49</sup>.

Al di là della documentazione giudiziaria, i *quaterni instrumentorum* di Giovanni Giovio testimoniano il crescente successo che, nel corso del XV secolo, il principio della delimitazione annuale secondo lo stile della Natività incontrò in tutti i registri degli scribi della curia<sup>50</sup>. Il prevalere di questo criterio anche nelle scritture che prima ne prescindevano, condusse alcuni notai ad elaborare una particolare soluzione nell'ordinare la documentazione che producevano. Luigi Giovio, ad esempio, redigeva il suo protocollo *instrumentorum* e il suo protocollo *actorum* separatamente e alla fine li rilegava in un unico codice che recava sulla coperta pergamenacea l'indicazione dell'anno cui i documenti si riferivano<sup>51</sup>.

Questa proiezione oltre i limiti cronologici che si sono imposti al presente contributo vale a mostrare come i criteri di delimitazione dei registri, tutt'altro che fissi e immutabili, siano mutati secondo una linea di tendenza ben individuabile, che vede prevalere la regola ordinativa dell'anno secondo lo stile della Natività, a discapito di altri riferimenti. Parzialmente sacrificato fu, come si accennava, il principio della suddivisione tematica: nel secondo '400 i protocolli *instrumentorum* erano talvolta giustapposti ai protocolli *actorum*, senza però che per questo i generici *instrumenta* venissero confusi con gli *acta* giudiziari, perché nel codice le due sequenze documentarie rimanevano ben distinte, ogni protocollo aveva una propria intestazione e solo gli *instrumenta* erano rubricati. Ancora più notevole è che si sia rinunciato, nella documentazione inerente alla mensa, al riferimento delimitante offerto dalle successioni vescovili: per quanto riguarda i protocolli, esso sembra prima affiancato e poi, tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo, soppiantato dal criterio della durata annuale<sup>52</sup>. Nelle intestazioni dei libri feudali, la stessa menzione dell'autorità episcopale divenne meno diretta: nel '300 esse avevano sempre conferito piena evidenza al vescovo al cui episcopato risalivano le investiture, se non altro perché il notaio se ne dichiarava scriba; nel 1420 Baldassarre Riva vi menzionò pure il vicario che aveva proceduto alle rinnovazioni a nome dell'ordinario non residente; nel 1437 Francesco Riva, secondo l'uso, iniziò un nuovo registro con l'ingresso in diocesi del nuovo presule Gerardo Landriani, ma

---

<sup>48</sup> Tra i molti esempi, v. ASCo, *Notarile*, 17, c. 210v, 1474.II.5; ivi, c. 221v, 1474.III.26; ivi, c. 222v, 1474.IV.21; ivi, c. 239v, 1474.VII.14; ASCo, *Notarile*, 70, cc. 160v-161r, 1465.II.2; ivi, cc. 162r-163r, 1465.II.13; ivi, cc. 164v-165r, 1465.II.23; ivi, cc. 165r-166r, 1465.II.25; ivi, c. 168r, 1465.III.12; ivi, cc. 169r-170r, 1465.III.19 e 20; ivi, cc. 170v-171r, 1465.III.28; ivi, c. 171r, 1465.IV.1; ivi, c. 485r, 1469.IX.2; ASCo, *Notarile*, 72, c. 1295v, 1487.IX.6.

<sup>49</sup> ASCo, *Notarile*, 72, c. 1524r, [1488]; ivi, c. 142r, [1489]; ASCo, *Notarile*, 73, c. 905r, [1492]; ivi, c. 1224r, [1493].

<sup>50</sup> ASCo, *Notarile*, 9-10.

<sup>51</sup> ASCo, *Notarile*, 70-73. Che i protocolli fossero tenuti separati fino alla successiva legatura lo dimostra il fatto che il codice in cui sono accorpati presenti due distinte sequenze cronologiche continue, prima di *instrumenta* vari, poi di verbali di udienze giudiziarie, sequenze spesso separate da alcune carte rimaste bianche, appartenenti all'ultimo dei fascicoli che costituivano il primo protocollo. Che l'intervento di legatura non sia dovuto ad una più tarda manipolazione dei protocolli, lo dimostra la grafia quattrocentesca delle annotazioni che, sulla coperta pergamenacea, precisano l'anno cui ineriscono i documenti contenuti e il rogatario.

<sup>52</sup> E' un'evoluzione che risulta nettamente dalle intestazioni e della annotazioni sulle coperte dei protocolli rilegati in ASDCo, *Volumina parva*, 2, 11/I-II. Inoltre un medesimo protocollo, intitolato sulla coperta pergamenacea "Martinus episcopus cumanus et cetera" e "primus prothocolus feudorum tempore reverendissimi domini domini Martini episcopi" (ASDCo, *Volumina parva*, 9, 1458), poteva poi essere citato dal suo estensore, se la nostra identificazione è corretta, come "protecholus meus anni MCCCCLVIII", ricorrendo ad un criterio che dunque risultava già di impiego più familiare (ASDCo, *Volumina magna*, VII, c. 161v, 1458.VII.27).

significativamente il riferimento al vescovo scomparso nella sua intestazione, che contemplava solo la più astratta formula "investiture ecclesie episcopalis cumane"<sup>53</sup>.

Dunque, pure considerando la delimitazione cronologica dei registri, emerge che l'autorità del presule e dei suoi collaboratori fu sempre meno in grado di imprimere la propria orma nella documentazione che ne testimoniava l'azione e andò incontro ad una progressiva eclisse. La durata del governo del vescovo aveva infatti conservato la capacità di rappresentare una scansione nella produzione scrittoria anche in una stagione in cui pure il notaio aveva ormai acquisito una radicata fisionomia di *scriba curie* e abbandonato quella di *scriba episcopi*, e in cui era ancora possibile riferirsi, nell'individuare un particolare libro o protocollo feudale, al *tempus domini Francisci episcopi* o al *tempus domini Martini episcopi*, come, per il passato, al *tempus domini Luchini episcopi*. In seguito, però, tra XV e XVI secolo, la forza di tale coordinata temporale così strettamente legata alla figura dell'ordinario si perse nella continuità istituzionale e burocratica della *ecclesia episcopalis* nella sua impersonalità o cedette il passo ad un criterio ordinativo dal carattere più strettamente funzionale come quello dell'anno secondo lo stile della Natività.

### *3. La concorrenza archivistica e il mutamento quattrocentesco nelle pratiche della conservazione documentaria*

Il sistema di scritture che si è descritto sembra sviluppare la sua articolazione in un periodo segnato contestualmente da una radicale innovazione nelle pratiche della loro conservazione.

Spesso le storie di archivi vengono ricostruite secondo una prospettiva che mette l'accento sulla continuità e sulla coerenza del loro sviluppo. Fatti salvi gli accidenti sempre incombenti, viene cioè dato per scontato che un'istituzione debba provvedere fin dalle sue origini ad una qualche forma di custodia dei documenti che ne testimoniano l'attività, e appare naturale una progressiva sedimentazione di tale materiale, quando non osti una capacità di conservazione non ancora affinata come si pretenderebbe. Ambrogio Palestra ha espresso, in questo senso, una posizione estrema: "Un archivio sorge, si forma, cresce, si trasforma come una unità organica, secondo delle norme che sono insite nella stessa organicità. Esso riflette e documenta l'attività di un ente o di un'autorità; cresce e vive in simbiosi con l'ente o l'autorità stessa"<sup>54</sup>. Anche Pietro Gini ha presentato in questo modo la storia dell'archivio della chiesa episcopale di Como, che sarebbe esistito fin dai secoli più alti del medioevo, e di cui l'autore ha ricostruito spostamenti e depauperamenti su base largamente congetturale<sup>55</sup>.

Non è solo la ricerca promossa all'interno delle istituzioni ecclesiastiche stesse che si è dimostrata poco interessata a sviluppare una riflessione sull'importanza della discontinuità e del mutamento nei sistemi di conservazione della documentazione. La memoria, è noto, è una fonte di legittimità e di identità: era dunque conseguente che il senso d'appartenenza che legava sacerdoti come Gini o Palestra alla Chiesa, li inducesse ad enfatizzare gli elementi utili alla ricostruzione di una storia il più possibile organica e lineare dell'istituzione episcopale e dunque degli archivi che ne perpetuavano il ricordo - e di cui entrambi, a Como e a Milano, erano responsabili -, piuttosto che di una vicenda più tormentata e interrotta.

Tuttavia, anche il quadro teorico che offrono le più aggiornate riflessioni di antropologia della scrittura (con uno spessore culturale molto superiore, ovviamente, ma non è questo ciò di cui qui si discute) ha poco giovato a chiarire l'importanza delle pratiche di conservazione e del loro trasformarsi. Queste ultime, infatti, hanno un forte impatto sui rapporti di potere e una notevole capacità di condizionare le posizioni di diversa forza da cui agiscono i vari protagonisti dell'interazione sociale. Ha però impedito di cogliere la portata di tali fenomeni un'attenzione

---

<sup>53</sup> I rinvii archivistici sono dati *supra*, n. 17. La formula di Baldassarre Riva è stata riportata *supra*, testo corrispondente a n. 43.

<sup>54</sup> A. PALESTRA, *Problemi di ordinamento e di conservazione*, in "Archiva Ecclesiae", I (1958), pp. 85-102, p. 86.

<sup>55</sup> P. GINI, *L'archivio vescovile di Como e i suoi fondi documentali*, in "Arte Lombarda", 16 (1971), pp. 55-60, p. 55. Adottano questa prospettiva pure A. D'AMBROSIO, *Archivio storico diocesano di Pozzuoli. Regesto fondo pergamenaceo vescovile*, Pozzuoli 1997, p. 17, e, in un orizzonte più ampio, A. PALESTRA, A. CICERI, *Lineamenti di archivistica ecclesiastica*, Milano 1965, pp. 27-34; E. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici nel diritto canonico*, in *Archivi e chiesa locale. Studi e contributi*, Atti del "Corso di archivistica ecclesiastica" (Venezia, dicembre 1989-marzo 1990), a cura di F. Cavazzana Romanelli, I. Ruol, Venezia 1993, pp. 51-66.

rivolta prevalente all'adozione della scrittura - e quindi ai connessi temi dell'alfabetizzazione e dell'acculturazione, del profilo sociale dei detentori di questo sapere -, che, di conseguenza, ha approfondito soprattutto il momento della produzione del documento, piuttosto che quelli della successiva conservazione e tradizione<sup>56</sup>. Invece, se pure il passaggio dall'oralità alla scrittura è una cesura di profondità difficilmente eguagliabile, penso che, adeguatamente dimensionate, debbano essere tenute presenti anche tutte quelle discontinuità che segnano la vicenda delle tecniche di conservazione documentaria: tali discontinuità corrispondono infatti a passaggi di mano dell'informazione scritta, ossia a spostamenti e ricollocazioni del sapere che sono causa o conseguenza del mutare dei rapporti tra gli attori sociali.

Di seguito si analizzeranno le vicende che riguardano in particolare l'archivio della mensa vescovile di Como (o meglio i meccanismi di conservazione degli atti inerenti alla mensa, perché l'archivio propriamente inteso fu un esito peraltro tardo di una serie di mutamenti), che conducono ad enfatizzare le fratture piuttosto che le continuità, ossia le profonde trasformazioni nelle pratiche di conservazione e di uso della documentazione determinate dall'elaborazione di nuovi programmi episcopali. Esse evidenziano soprattutto che la custodia degli atti non era affidata esclusivamente ad una procedura organicamente apprestata e sorvegliata dall'autorità, ma a diversi meccanismi concorrenti, ognuno approntato dai vari protagonisti interessati dal processo di documentazione (i vescovi, i notai della curia, i vassalli vescovili) e più o meno capaci di serbare la memoria scritta delle loro prerogative. Ogni innovazione nei metodi di conservazione determinava una redistribuzione del capitale di informazioni che essi detenevano e impiegavano in rapporti potenzialmente conflittuali, e ridisegnava quindi le posizioni di forza di ciascuno di loro nel campo di tensioni in cui agivano. Su questa rete di relazioni i cambiamenti nei modi della custodia degli atti ebbero un impatto che sembra addirittura più rilevante di quello avuto dalla molto precedente introduzione della scrittura (quando si adottarono contratti scritti per regolare i rapporti tra il *senior* e la sua clientela feudale): infatti un'accumulazione di informazioni a favore dell'autorità episcopale che, come vedremo, ne rassodò il ruolo e le conferì un vantaggio senza precedenti nei confronti degli indisciplinati vassalli, fu reso possibile solo dalle nuove pratiche della conservazione del primo '400<sup>57</sup>.

Fino a tutto il XIV secolo, dell'esistenza di un archivio vescovile coinvolto in modo funzionale nell'amministrazione della mensa non si ha notizia. La certificazione dei diritti era invece affidata alla documentazione rilasciata al vassallo: era suo compito, nel momento in cui chiedeva il rinnovo dell'investitura, produrre la pergamena stesa in occasione della precedente infeudazione. Questo significa che, nonostante in cancelleria vescovile venissero già redatti libri feudali in cui erano imbreviate le investiture, l'esame che la curia svolgeva, prima di ogni ratifica, sulla legittimità dei titoli di possesso, era condotto sulle corrispondenti redazioni *in mundum* conservate ed esibite dai vassalli<sup>58</sup>. Anche per copiare la serie di tutte le antiche ratifiche relative al medesimo beneficio che, come si è detto, nei documenti feudali precedeva l'ultima investitura, parte dell'atto che rimaneva

---

<sup>56</sup> G. R. CARDONA, *Antropologia della scrittura*, Torino 1981; ID., *I linguaggi del sapere*, a cura di C. Bologna, Roma-Bari 1990, pp. 115-148; J. GOODY, *La logica della scrittura e l'organizzazione della società*, Torino 1988 [tr. it. di *The Logic of Writing and the Organization of Society*, Cambridge 1986]. Cfr. W. J. ONG, *Oralità e scrittura. Le tecnologie della parola*, Bologna 1986 [tr. it. di *Orality and Literacy. The Technologizing of the Word*, London-New York 1982].

<sup>57</sup> M. T. CLANCHY, *From Memory to Written Record. England 1066-1307*, Oxford-Cambridge (Mass.) 1993<sup>2</sup>, pp. 3, 154, 168-169, 184, mette in evidenza come la redazione di documenti non comporti automaticamente un'abitudine al loro uso sistematico: gestire un archivio richiede infatti una messa a punto di tecniche che può essere successiva all'introduzione della scrittura.

<sup>58</sup> L'autocertificazione è attestata da molti esempi, relativi ad investiture feudali (ASDCo, *Volumina magna*, VI, c. 86r, s. d. [1339-1340]; ASDCo, *Volumina magna*, III, c. 106r, s. d. [1340-1352]; ASDCo, *Volumina magna*, IV, c. 109r, 1342.XI.13; ASDCo, *Volumina magna*, III, c. 180r, 1343.I.16; ASDCo, *Volumina magna*, VI, c. 196r, [1343].I.20; ASDCo, *Volumina magna*, III, c. 89v, s. d. [1357-1361]; ASDCo, *Volumina magna*, VIII, c. 187r-v, 1398.XII.18 e 30) e locazioni (ASCo, *Ex Biblioteca*, busta 5, investitura del 21.X.1370, ricordata in un atto del 19.IX.1382). I libri feudali trecenteschi sopravvissuti sono ora in un codice esito di una successiva legatura: ASDCo, *Volumina magna*, III.

invariata nei decenni, i notai si servivano non già delle abbreviature comprese nei libri compilati anteriormente, bensì della pergamena dei vassalli<sup>59</sup>.

Di conseguenza, la curia vescovile si trovava di fatto in balia dei suoi concessionari, ad esempio quando essi dicevano di detenere certi beni "licet propter guerras et incendia que viguerunt in civitate et episcopatu Cumarum carerent instrumenta investiturarum", secondo una formula ricorrente con poche varianti, o quando ne comprovavano il possesso con documenti risalenti a parecchi decenni prima, asserendo d'aver smarrito quelli più recenti. Tali episodi si verificarono per tutto il XIV secolo, dando la sensazione che spesso, dietro la dichiarazione che gli atti di investitura erano *deperdita*, si nascondessero invece abusi di vario tipo (in particolare la mancata richiesta di rinnovo delle investiture, magari per decenni)<sup>60</sup>. Dal canto loro, vescovi e vicari, incapaci di sottoporre a verifica le affermazioni dei vassalli circa possessi inveterati delle loro famiglie facendo ricorso a *instrumenta investiturarum* che fossero conservati presso la curia o i suoi notai, erano inermi e costretti a fidarsi ciecamente. Inoltre, se dei feudi non si aveva una cognizione che prescindesse dalle informazioni desumibili dalla documentazione posseduta dai vassalli, quando questi non si presentavano per chiedere il rinnovo delle investiture e ne mantenevano il possesso illegittimo, non era facile nemmeno rinvenire l'esistenza dei beni di fatto usurpati.

Solo nel '400 la documentazione prodotta cominciò ad essere consultata regolarmente, le citazioni interne tra le abbreviature e i rimandi tra libri e protocolli si moltiplicarono, mentre divenne meno insistito il riferimento alle pergamene recate dai vassalli. È questa novità, non meno che il processo di specializzazione scrittoria che si è descritto sopra, a consentire di individuare una svolta tardo-medievale. I libri feudali divennero dunque oggetto d'esame sistematico: nel '300, come si diceva, i documenti lì abbreviati non erano più consultati, tant'è vero che gli strumenti, anche relativi ad investiture successive dei medesimi beni, si accumulavano senza richiami tra loro. Nel '400 divennero invece via via più consueti i documenti che, senza riprodurre la serie di tutti i rinnovi, recavano solo l'investitura in occasione della quale erano stati redatti e il ricordo di quella antecedente, rimandando, per la successione di quelle più remote, all'atto steso nella circostanza di una passata investitura e conservato in qualche precedente libro, cui si rinvia con l'indicazione della data, delle prime parole dello strumento e del nome del rogatario. Questi riferimenti andranno facendosi più numerosi e poi abituali nella seconda metà del XV secolo e contemporaneamente pure le citazioni tra documenti redatti su protocollo contribuivano a comporre una stratificata cortina di rinvii che integrava i vari livelli di registrazione e le diverse tappe della produzione documentaria<sup>61</sup>.

Dunque i notai si abituarono ad un uso interno e sistematico del materiale che producevano e la capillare rete di richiami che si era stesa sui documenti consentiva di ritrovarli e consultarli

---

<sup>59</sup> È questa che, ad ogni investitura, il notaio dichiarava di aver "visum et lectum". Dovevano essere pratiche diffuse: cfr., per Ferrara, A. FRANCESCHINI, *Giurisdizione episcopale e comunità rurali altopolesane: Bergantino, Melara, Bariano, Trecenta (sec. X-XIV)*, Bologna 1986, p. 297.

<sup>60</sup> V. ad esempio ASDCo, *Volumina magna*, VIII, c. 17r, 1343.I.5; ASDCo, *Volumina magna*, IV, c. 179r-v, 1399.IV.27 ecc. In alcune circostanze in particolare, poi, il sospetto che la dichiarazione nascondesse comportamenti irregolari è trasparente, tanto che talvolta essa non bastò a risparmiare ai vassalli la devoluzione del feudo per inadempienza: ivi, cc. 121v-122r, 1375.X (il giorno del mese non è specificato), 1376.VII.4, 1377.I.3; ASDCo, *Volumina magna*, III, cc. 149r-150r, 1359.II.9.

<sup>61</sup> Una delle prime volte in cui sia attestato l'impiego di precedenti libri risale al 1420, quando un'abbreviatura rinvia, citandola con le prime parole e la data, ad un'investitura del 1397: ASDCo, *Volumina magna*, IV, c. 43v, 1420.X.14. Testimoniano il crescente ricorso a tale pratica le più tarde abbreviature dei libri feudali della seconda metà del '400, ad esempio in ASDCo, *Volumina magna*, IX, *passim*, dove ormai buona parte degli atti rimanda a strumenti d'investitura antecedenti. In un'investitura del 1438 (ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 312, 1438.VI.13), il notaio Francesco Riva preferiva riferirsi ad un atto del 1422 "traditum [...] in prothecolo", che non si è conservato, sebbene esso fosse stato sviluppato anche *in libro*, in un'abbreviatura che invece si è conservata (ASDCo, *Volumina magna*, IV, cc. 173v-175r, 1422.I.3). In un vendita del 1441, lo stesso notaio, riferendosi all'ultima investitura effettuata del medesimo beneficio, rinvia all'abbreviatura che egli aveva rogato su protocollo nel 1437, mentre ricorreva al più ampio documento del rinnovo cui aveva proceduto Luchino Borsano, "traditum et subscriptum" dal padre Baldassarre, che Francesco dichiarava esplicitamente di aver "visum et lectum", per la descrizione dei beni (ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 424, 1441.XII.30; l'investitura di Luchino Borsano è in ASDCo, *Pergamene*, 16, 1406.VIII.20; quella del 1437 in ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 339, 1437.X.27).

quando era necessario. L'individuazione delle condizioni che permisero le trasformazioni descritte è complessa, a causa della pluralità dei fenomeni che possono avervi concorso; è certo, comunque, che essa non fu l'esito di una centralizzazione archivistica. A differenza di quanto verificatosi ad esempio nella curia arcivescovile di Genova, e in conformità invece con la più comune prassi italiana, le imbreviature notarili continuarono ad essere conservate dai loro autori e, dopo la loro morte, dagli eredi, dai colleghi o dai successori, e non presso l'archivio episcopale<sup>62</sup>.

Solo più tardi, nel XV secolo, si promosse un'iniziativa finalizzata a dotare la chiesa vescovile di un archivio della mensa indipendente dai registri dei notai e costituito da pergamene. Dall'episcopato di Martino Pusterla (1457-1460), al momento dell'investitura feudale, si cominciò talvolta ad imporre al concessionario di far redigere a sue spese l'atto in pubblica forma e di consegnarlo all'episcopio<sup>63</sup>. Era un'innovazione di rilievo, perché da questo momento l'estensione dell'investitura *in mundum* e dunque la redazione stessa dei libri feudali, non riflesse più esclusivamente l'esigenza dei vassalli di conseguire il rilascio dell'atto in pubblica forma, ma pure un programma documentario elaborato dall'autorità. Probabilmente a costituire questo archivio propriamente della chiesa episcopale erano anche scritture seriali, aperte, quali elenchi di concessionari e registri di entrate, queste sì vescovili e non notarili, perché, non contenendo documenti in senso diplomatistico, non richiedevano la mediazione autenticatoria dello scriba. Verifiche contabili erano infatti operate sui "libri intratarum [...] domini episcopi et ecclesie episcopalis cumane", e due *libri fictabilium* si conservavano in una "credentia" del palazzo episcopale<sup>64</sup>.

Tuttavia il progetto dell'archivio pergameneo fu presumibilmente perseguito in modo non sistematico, e sicuramente né questa raccolta di atti *in mundum* né i libri di registrazioni correnti riuscirono ad accumulare un patrimonio di informazioni che permettesse ai vescovi e ai vicari di emanciparsi dal ricorso ai documenti tenuti dai notai di curia. Infatti, quando, nel corso di processi o in altre circostanze che richiedessero di comprovare o rammentare diritti, si citavano sentenze o investiture, il riferimento era sempre alle imbreviature di cui era in possesso lo scriba della curia (conservate, si diceva, *penes me notarium*)<sup>65</sup>. Sempre presso lo scriba era la corrispondenza indirizzata al vescovo o ai suoi collaboratori: *positiones* prodotte nelle cause, e pure scritture più direttamente inerenti all'autorità episcopale, come lettere e *informationes* inviate dai rettori delle chiese parrocchiali al vicario generale, erano infatti conservate dal notaio in una sua *filza litterarum*, che ad esempio Luigi Giovio teneva ad integrazione delle succinte scritture del protocollo giudiziario e che nella successiva vicenda di conservazione è rimasta vittima di quella minore attenzione che veniva riservata alla documentazione non direttamente relativa a diritti di possesso e di esercizio di prerogative<sup>66</sup>.

---

<sup>62</sup> Cfr. R. BRENTANO, *Due chiese: Italia e Inghilterra nel XIII secolo*, Bologna 1972 [tr. it. di *Two Churches. England and Italy in the Thirteenth Century*, Princeton 1968], p. 309; qualche esempio in M. PELLEGRINI, *Chiesa cittadina e governo ecclesiastico a Pavia nel tardo Quattrocento*, in "Quaderni milanesi", 21-22 (1990), pp. 44-119, pp. 59-60; M. LUZZATI, *Una guerra di popolo. Lettere private del tempo dell'assedio di Pisa (1494-1509)*, Pisa [1973], p. 183. V. A. ROVERE, *Libri*, cit., pp. 151-152, per il caso di Genova: anche qui, tuttavia, la conservazione *apud curiam* non interessava tutti i cartulari notarili.

<sup>63</sup> ASDCo, *Volumina magna*, VII, c. 155r, 1458.IV.21; ivi, c. 158v, 1458.VI.3; ASDCo, *Volumina magna*, VIII, c. 11r, 1458.VI.2; ivi, c. 66v, 1459.VI.13; ivi, c. 108v, 1461.II.17; ivi, c. 89v, 1461.II.21; ivi, cc. 116v e 121v, 1461.II.27; ivi, c. 57v, 1461.III.4; ivi, c. 127v, s. d. [1460-1466].

<sup>64</sup> Rispettivamente ASDCo, *Volumina parva*, 12, *Pars Tertia*, c. 16r, 1442.XII.15; ASCo, *Notarile*, 75, c. 262r, 1487.VII.25. Cfr. in generale P. CAMMAROSANO, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991, pp. 229-230. Documenti di questo tipo si sono conservati a Firenze (C. C. CALZOLARI, *L'Archivio Arcivescovile Fiorentino*, in "Rassegna Storica Toscana", III (1957), pp. 127-181, p. 165), Pisa (M. LUZZATI, *Per l'inventario dell'Archivio Arcivescovile di Pisa*, in "Bollettino Storico Pisano", XLIV-XLV (1975-1976), pp. 247-254, p. 249; L. CARRATORI, *Inventario dei registri quattrocenteschi di entrate e uscite dell'archivio della mensa arcivescovile di Pisa*, in *Ricerche di Storia Moderna*, I, Pisa 1976, pp. 391-415), Brescia (*Repertorio di fonti medioevali per la storia della Val Camonica*, a cura di R. Celli, I. Bonini Valetti, A. Masetti Zannini, M. Pegrari, Milano 1984, pp. 34-48, 108-110, 115-116, 132-133, 181, 209-211, 223; G. ARCHETTI, *Berardo Maggi vescovo e signore di Brescia. Studi sulle istituzioni ecclesiastiche e sociali della Lombardia orientale tra XIII e XIV secolo*, Brescia 1994, pp. 448-454).

<sup>65</sup> V. ad esempio ASCo, *Notarile*, 106, cc. 1106v-1107r, 1493.XI.26; ASDCo, *Volumina parva*, 60, cc. 21v-22r, 1494.VII.22; ASDCo, *Volumina parva*, 5, 1517.I.9; ivi, 1520.XI.8.

<sup>66</sup> Il Giovio vi si riferisce ad esempio in ASCo, *Notarile*, 72, c. 645r, 1490.VII.8; ivi, cc. 677v-678r, 1490.VIII.19.



A consentire le nuove pratiche d'uso delle scritture non fu pertanto la loro concentrazione in una sede apposita, ma, accanto a possibili concause, un diverso meccanismo di reclutamento dei notai di curia, i veri responsabili, come si è detto, della conservazione delle imbreviature: si affermò infatti un criterio dinastico che a Como non ebbe significative attestazioni prima dell'inizio del XV secolo.

Nel XIV secolo l'amministrazione del patrimonio era condizionata proprio dalla continua dispersione della documentazione o dalla sua irreperibilità. A questa fragilità dei modi della conservazione documentaria dovette concorrere la relativamente rapida sostituzione dei notai di curia e soprattutto l'assoluta episodicità della trasmissione ai figli dell'incarico dopo la loro morte. Nel 1420, Giovanni Artaria, possessore di beni nella Valtellina centrale, si giustificava di non poter certificare una precedente investitura risalente all'episcopato di Luchino Borsano invocando gli sconvolgimenti bellici sempre ricordati in queste circostanze, cui aggiungeva tuttavia una significativa e meno convenzionale motivazione: "propter mortem notariorum qui rogaverunt instrumenta premissorum"<sup>67</sup>. Dunque, sul piano della custodia nel tempo degli atti d'investitura, la capacità del vassallo di serbare la pergamena faceva un'efficace concorrenza alle pratiche di una cancelleria vescovile in cui il ricambio del personale ostacolava l'accesso dei notai in servizio agli atti dei loro predecessori, atti nel frattempo passati ai discendenti dei notai defunti, che ne ereditavano la documentazione, ma non ne proseguivano l'attività per la curia episcopale.

All'inizio del XV secolo il rapporto tra la chiesa episcopale e i suoi notai cambiò profondamente: come si è detto, anche una mutata designazione - che da *scriba domini episcopi* divenne, in quegli anni, *scriba curie episcopalis* - esplicitò l'allentamento del rapporto personale tra vescovo e notaio, a vantaggio di un inserimento organico di quest'ultimo nei meccanismi adesso più burocratizzati della curia. Il periodo che i notai passavano al servizio dell'episcopio infatti si allungò, divenne indipendente dal succedersi dei vescovi, e la creazione di dinastie notarili consentì di valorizzare la trasmissione per via ereditaria della documentazione come contributo di permanenza e continuità. I discendenti degli scribi della curia ne divennero anche i successori e i candidati naturali a ricevere l'incarico di estrarre dalle loro imbreviature atti in pubblica forma<sup>68</sup>. Inoltre l'accumulazione delle carte e dei registri degli antenati nelle mani dei discendenti-successori ne favorì la consultabilità; questi ultimi, facendo della documentazione che conservavano uno strumento di lavoro, cercavano pure di facilitarne l'individuazione e di renderne più immediatamente riconoscibili i contenuti, come dimostra ad esempio l'appunto "secundus protecolus feudorum scriptus per condam Baldesarem de Ripa" vergato sulla coperta pergameneacea del registro da Francesco, figlio di Baldassarre<sup>69</sup>.

La metamorfosi dello *scriba episcopi* in *scriba curie* non significa che, almeno per un breve periodo, anche queste due figure non siano state compresenti. Nel terzo decennio del '400 erano attivi a Como gli *scribe curie episcopalis*, che avevano ormai acquisito il profilo di professionisti molto radicati nel tessuto sociale cittadino, e Francesco Ardizzi, originario di Vigevano, figura più assimilabile a quella degli antichi notai vescovili sganciati dalla realtà locale e invece legati al presule da un saldo vincolo personale<sup>70</sup>. Egli non era, innanzi tutto, un semplice notaio vescovile: *licentiatus* in diritto canonico, chierico, ebbe benefici in Vigevano e Tortona. Il suo servizio per il presule Francesco Bossi è caratterizzato da quella combinazione e, in una certa misura, indistinzione di mansioni prestate nel contesto di un legame fiduciario, anch'essa tipica della precedente fase in cui tra notai e vescovi i rapporti recavano un'impronta più personale che

---

<sup>67</sup> ASDCo, *Volumina magna*, VII, cc. 124v-125v, 1420.XI.19. Il ricambio dei notai nel corso del XIV secolo risalta con particolare evidenza proprio grazie alla tipologia dei documenti in ASDCo, *Volumina magna*, III-IX, contenenti le catene d'investiture feudali allineate l'una dietro l'altra in ordine cronologico, in cui sono sempre precisati il rogatario e lo scrittore dei quali si ricorda l'atto, consentendo uno sguardo panoramico sulla durata della loro attività.

<sup>68</sup> E. CANOBBIO, "Forenses obtinebunt canonicatus et nullam fatient residentiam". *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche di Como in età sforzesca (1450-1499)*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale, X ciclo (1995-1998), Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, coord. G. Andenna, p. 63; ASCo, *Notarile*, 117, cc. 959v-960r, 1406 (gli altri elementi della data non sono specificati).

<sup>69</sup> ASDCo, *Volumina parva*, 8, 1423-1434.

<sup>70</sup> Cfr. N. D'ACUNTO, *La cattedra scomoda. Niccolò da Calvi, frate Minore e vescovo di Assisi (1250-1273)*, in *Il difficile mestiere di vescovo (secoli X-XIV)*, Padova 2000 (Quaderni di storia religiosa, 7), pp. 189-216, pp. 198-199.

professionale: oltre che cancelliere, impiegato soprattutto nella redazione degli atti in forma solenne, fu luogotenente del vicario (a sua volta un agnato dell'ordinario), amministrando in sua vece la giustizia, e fu incaricato dal vescovo ad esempio di dirimere una vertenza come suo *commissarius* e, insieme ad altri ecclesiastici, di rappresentarlo in curia romana e di compiere per suo conto la visita *ad limina apostolorum*<sup>71</sup>.

Sia lui sia i colleghi, che pure lavoravano a stretto contatto, percepivano nettamente l'alterità dei loro ruoli: nei documenti del primo e dei secondi, mentre i membri del gruppo dei notai di curia comaschi erano definiti *scribe curie episcopalis*, l'Ardizzi era qualificato *canzellarium domini episcopi* o *scriba domini episcopi*, in questo modo sottolineando il carattere peculiare della sua funzione (la qualifica di cancelliere era assai insolita allora a Como) e il rapporto privilegiato con il presule. Ebbene, l'esperienza di Francesco Ardizzi è assimilabile a quella degli *scribe domini episcopi* dei decenni precedenti anche per un'altra caratteristica: la caducità della documentazione prodotta. I registri che pure teneva sono infatti perduti, a differenza di quelli dei colleghi comaschi suoi contemporanei<sup>72</sup>. Grazie invece al radicamento nell'ufficio di questi ultimi e al consolidamento di discendenze di notai che si trasmettevano la professione e la documentazione, si attenuò l'impatto traumatico che spesso aveva avuto nei decenni precedenti l'interruzione dell'attività del notaio vescovile, per morte o altre vicissitudini collegate all'esercizio delle sue mansioni, e fu possibile avere a disposizione con facilità le scritture prodotte nel passato recente, quando se ne avesse avuto bisogno. Ciò permise alla chiesa vescovile di condurre l'esame dei titoli di possesso del vassallo che precedeva l'investitura feudale sul solo materiale conservato dai notai di curia e di disporre di risorse di conoscenza autonoma attingibili con sufficiente sicurezza e facilità da consentirle ad esempio di individuare e punire i locatari insolventi<sup>73</sup>.

Tuttavia, per valutare adeguatamente queste novità è bene tenere presente anche una successiva svolta, determinatasi a metà del XVII secolo. Con inedita tenacia, il vescovo Lazzaro Carafino (1626-1665) promosse la costituzione dell'archivio inteso come un luogo deputato specificamente alla conservazione centralizzata delle scritture, dove sarebbero stati depositati non solo i documenti prodotti da quel momento in poi, ma anche quelli, risalenti fino al XIV secolo, mantenuti nel frattempo dagli scribi e dai loro eredi e successori, che al presule riuscì di reperire. Tale fondazione, di fatto, dell'archivio vescovile, fu accompagnata dalla definizione di un rapporto senza precedenti tra notai e meccanismi della conservazione documentaria, introducendo per la prima volta un obbligo di versamento: specialmente con riferimento alle "scripturae ad ecclesiasticum forum spectantes" si prevedeva che notai e cancellieri "illas in Archivio deferre cum effectu teneantur". Solo allora si affermò dunque il principio del monopolio dalla chiesa vescovile nel custodire la memoria della propria attività e si compì il passaggio da un'organizzazione reticolare delle scritture, caratterizzata da una pluralità diffusa di carte e registri, conservati in modo altrettanto diffuso, ad un'organizzazione fondata sull'accentramento archivistico. La rottura con un passato marcato dall'indiscusso protagonismo documentario del notaio - sul piano della

---

<sup>71</sup> E. ROVEDA, *Istituzioni politiche e gruppi sociali nel Quattrocento*, in *Metamorfosi di un borgo. Vigevano in età visconteo-sforzesca*, a cura di G. Chittolini, Milano 1992, pp. 55-107, p. 96; E. ROVEDA, *Vigevanesi fuori Vigevano fra Trecento e Quattrocento*, in *Vigevano e i territori circostanti alla fine del Medioevo*, a cura di G. Chittolini, Milano 1997, pp. 1-14, p. 3; ASMi, *Pergamene per fondi*, 115, 1426.VI.22; ASDCo, *Bonorum ecclesiasticorum*, I, cc. 331r-332v, 1426.VIII.31; ASDCo, *Bonorum ecclesiasticorum*, II, c. 382r-v, s. d. [1428]; G. ANTONIOLI, G. GALLETI, S. COPPA, *La chiesa di S. Giorgio a Grosio*, Grosio 1985 p. 193.

<sup>72</sup> La sua attività è ricordata in ASCo, *Notarile*, 9, fasc. 2, p. 27, s. d.; ivi, p. 42, s. d.; ivi, p. 28, s. d.; ivi, pp. 121, 153 e 188-189, 1422.XI.26; ASDCo, *Collationes beneficiorum*, II, p. 315, 1422.XI.14; per la diversa e contemporanea autodefinizione da parte dei colleghi comaschi, v. ad esempio ASCo, *Notarile*, 9, fasc. 2, p. 153, 1431.III.17. Anche l'Ardizzi condivideva questa diversa nomenclatura: nell'atto in BCCo, ms. 6.2.17, 1425.XI.8 e 10, si sottoscriveva *domini episcopi canzellarium*, ma definiva due colleghi, intervenuti come testi, *notarii episcopalis curie cumane*. Nell'ampia sottoscrizione precisava: "hoc instrumentum tradidi et registravi et aliis negociis occupatus per alium scribi feci"; la grafia dello scrittore della pergamena è quello del *notarius curie episcopalis* Giovanni Giovio, che dunque gli aveva prestato la sua collaborazione.

<sup>73</sup> V. ad esempio ASDCo, *Volumina parva*, 3, doc. 391, 1440.IV.26; ASDCo, *Volumina parva*, 15, 1444.VIII.26. Più tarde indicazioni attestano la continuità di tali usi: sulla coperta pergameneacea di un protocollo feudale relativo agli anni 1509-1510 è annotato "visum pro feudis devolutis" (ASDCo, *Volumina parva*, 2, c. 125r); sulla coperta del già ricordato protocollo di feudi devoluti (v. *supra*, n. 11) è annotato: "visum pro Valetellina et Clavena".

produzione e della conservazione degli atti e del conferimento del loro valore probatorio - fu clamorosa: il Carafino arrivò a stabilire che i documenti che i loro estensori non avessero depositato presso l'archivio vescovile entro un anno dalla loro redazione, se prodotti in giudizio, "nulla fidem facere"<sup>74</sup>.

Un ulteriore importante elemento è il fatto che solo dalla fine del XVI secolo la chiesa episcopale divenne un'impresa della memoria. Nel '400 non solo la parcella del notaio era, sia per l'abbreviatura sia per l'atto in pubblica forma, a carico del cliente (di volta in volta il concessionario della mensa, il chierico, la coppia che otteneva la *dispensatio* per poter contrarre matrimonio nonostante gli impedimenti di consanguineità e così via), ma anche la redazione della pergamena che l'episcopio intendeva conservare almeno delle investiture feudali presso il proprio archivio era addebitata al vassallo. Nessuna risorsa economica era dunque investita per rendere più corposo il patrimonio documentario di cui si servivano i presuli e i loro collaboratori. Al contrario, il vescovo Filippo Archinti (1595-1621) affermerà di aver fatto riporre nell'archivio episcopale "molte scritture, quali tutte ho messo insieme io acquistate, comprate et fatto scrivere *di mie spese*, poiché alla venuta mia non trovai cosa alcuna di rilievo"; Lazzaro Carafino ricorderà di aver radunato "quamplurimas scripturas, *magno cum dispendio*"<sup>75</sup> e tutti i frontespizi dei codici della mensa dovuti all'iniziativa di recupero e riorganizzazione degli antichi documenti da lui promossa dichiareranno che le abbreviature in essi contenute erano state "emptae" dal vescovo medesimo.

Dunque è possibile ricostruire il mutamento delle procedure di conservazione documentaria dal XIV al XVII secolo delineando una sequenza scandita in tre momenti: una prima fase di conservazione policentrica, esterna alla curia, a carico dei laici soggetti al governo ecclesiastico (nel '300), una seconda fase caratterizzata dalla preponderante responsabilità notarile (dal '400) e una terza fase, apertasi nel '600, di custodia accentrata e a cura dell'autorità. Una linea di sviluppo diventa così facilmente riconoscibile: è quella che ha portato, dal tardo medioevo all'età moderna, "a sottrarre [...] informazioni alla libera circolazione"<sup>76</sup>. Quello in vigore fino al XIV secolo nell'ambito della gestione della mensa, infatti, in cui erano gli amministrati a possedere il patrimonio di informazioni in base alle quali venivano sorvegliati, nel senso che detenevano la pergamena di cui si serviva anche la curia per valutare e riconoscere i loro diritti, era un sistema straordinariamente aperto. Esso consentiva di controllare, almeno materialmente, un capitale di memoria scritta a chi avrebbe potuto perfino essere privo dei mezzi culturali per potervi accedere attraverso la lettura. In seguito tali risorse di conoscenza vennero avvicinate all'autorità e allontanate dai laici sottoposti alla sua giurisdizione, che subirono un drastico impoverimento del loro capitale di informazioni: nel '400 esse vennero raccolte presso notai organicamente legati all'istituzione ecclesiastica, e poi, nel '600, sottratte persino a questi ultimi e chiuse nell'archivio dell'episcopio. In particolare, si prevedeva che i delicati "violatae Religionis acta" venissero tenuti in un "locus ab aliis separatus", le cui chiavi fossero in mano al vicario "sine cuius praesentia huiusmodi acta videri, ab aliquo etiam Notario, non possunt"<sup>77</sup>. La chiesa vescovile dunque perseguì e, almeno in parte, realizzò un monopolio autoritario del sapere, che emarginò prima i soggetti e poi gli stessi professionisti estensori dei documenti, analogo e parallelo a quello che condusse il potere politico alla costituzione degli archivi segreti<sup>78</sup>.

<sup>74</sup> *Synodus dioecesis Comensis quinta a Lazaro Carafino episcopo, et comite inchoata die XVIII, completa vero XX Septembris Anno Domini M. DC. XXXIII.*, Comi 1634, pp. 71-72.

<sup>75</sup> Rispettivamente S. XERES, *Filippo Archinti, vescovo di Como (1595-1621)*, in *Filippo Archinti, vescovo di Como. Visita pastorale della diocesi. Edizione parziale (Valtellina e Valchiavenna, pieve di Sorico, Valmarchirolo)*, in "Archivio storico della diocesi di Como", 6 (1995), pp. 53-93, p. 70, n. 97; *Synodus dioecesis Comensis*, cit., p. 71. I corsivi sono miei.

<sup>76</sup> A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, p. 197.

<sup>77</sup> *Synodus dioecesis Comensis*, cit., p. 72.

<sup>78</sup> R.-H. BEAUTIER, *La phase cruciale de l'histoire des archives: la constitution des dépôts d'archives et la naissance de l'archivistique (XVI<sup>e</sup>-début du XIX<sup>e</sup> siècle)*, in "Archivum", XVIII (1968), pp. 139-149, p. 144; I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna 1987, pp. 60-62; E. LODOLINI, *Lineamenti di storia dell'Archivistica italiana. Dalle origini alla metà del secolo XX*, Roma 1991, pp. 45 e 50. V. un esempio in I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e potere a Bologna nel Settecento*, in *Famiglie senatorie e istituzioni cittadine a Bologna nel Settecento*, Atti del I colloquio (Bologna, 2-3 Febbraio 1980), Bologna 1980, pp. 113-131, pp. 119-120.

Penso invece che la sequenza di fasi che si è proposta non debba essere impiegata per tracciare la parabola di un progresso lineare dall'inefficienza all'efficienza, dal disordine all'ordine, dalla frammentazione alla sistematicità, dall'indistinzione alla specializzazione, dalla dispersione all'unità. Ritengo infatti che sia molto più proficuo identificare le diverse stagioni che scandiscono il mutamento che si è individuato non come tappe successive di un crescente perfezionamento della tecnica archivistica, ma come periodi con forti tratti unitari e peculiari, durante i quali prevalse la soluzione conservativa dimostratasi più efficace in quella specifica congiuntura. La loro particolarità è definita dal predominio, di momento in momento, di uno dei protagonisti dei rapporti generati dalle pratiche di produzione, custodia e uso delle scritture (i vassalli, i notai di curia, l'autorità ecclesiastica), in grado di imporsi sugli altri perché dotato di tecniche più efficaci per serbare documenti nel tempo. Sono fasi in cui, dunque, volta per volta, a prevalere è sempre la soluzione che, per quanto possa apparire approssimativa e fragile alla luce degli sviluppi successivi, è invece quella che al momento più garantisce condizioni di sicurezza e stabilità. Nel XIV secolo le famiglie di vassalli possedevano, sul breve periodo, una capacità di custodire la documentazione superiore a quella della cancelleria, che infatti, tutte le volte che i concessionari smarrivano o occultavano le investiture che li riguardavano, raramente era in grado di sopperire alla lacuna con risorse autonome di informazione<sup>79</sup>. Nel XV secolo la stabilizzazione dell'ufficio dello *scriba curie episcopalis* e il consolidamento di dinastie notarili creò nuove condizioni di custodia nel tempo degli atti in modi facilmente accessibili per l'autorità ecclesiastica: il notaio poté così soppiantare le famiglie dei vassalli, la cui efficacia conservativa fu ora superata e la cui affidabilità era, agli occhi dell'autorità, meno sicura. Nel '600, poi, liquidato nella sostanza ormai da tempo il ruolo di laici scomodi quali erano i vassalli, un nuovo programma di governo ecclesiastico stimolò una decisa offensiva pure nei confronti del condizionamento rappresentato dai notai, secondo le linee che in molte diocesi guidarono le risolutive politiche documentarie dei presuli post-tridentini<sup>80</sup>. Nel '400, invece, l'archivio episcopale non era altrettanto competitivo: la maggiore efficacia della conservazione notarile rispetto a quella vescovile può essere infatti verificata sia sul breve sia sul lungo periodo. Innanzi tutto, già negli anni o nei decenni immediatamente seguenti la produzione della documentazione, ad essere reperite, utilizzate e citate sistematicamente erano le abbreviature dei notai e non le pergamene dell'episcopio. La conservazione notarile si conferma vincente anche in una prospettiva cronologica più ampia, poiché, malgrado le molte dispersioni, i protocolli e i libri degli scribi della curia, conservati fino a metà '600 dai loro autori, dai loro eredi e successori, sono giunti fino a noi, mentre dell'archivio di investiture feudali in pubblica forma che nel secondo '400 si volle sedimentare presso il vescovado non resta neanche una pergamena. Anche quei *libri intratarum* e quei *libri fictabilium* di cui si è detto, la cui custodia non era responsabilità dei notai di curia, non ci si sono giunti.

---

<sup>79</sup> Non deve ingannare, nel valutare quella congiuntura, il fatto che sul lungo periodo i rapporti si siano invertiti, avendo gli archivi familiari sofferto nei secoli di una caducità maggiore rispetto a quelli notarili ed episcopale, tanto che oggi le abbreviature feudali conservatesi sono più numerose delle contemporanee redazioni *in mundum* consegnate ai vassalli, il cui naufragio è stato pressoché totale.

<sup>80</sup> Cfr. A. BALDUCCI, *L'archivio della curia arcivescovile di Salerno*, II, *Chartularium ecclesiae salernitanae del sec. XVII*, in "Rassegna Storica Salernitana", XII (1951) (estratto), p. 5; L. SANDRI, *Nicolò Giussani ed il suo "Methodus archivorum seu modus eadem texendi ac disponendi"*, in "Buletino dell'Archivio Paleografico italiano, n. s., II-III (1956-1957), parte II, pp. 329-342, pp. 332-333; A. PALESTRA, *L'archivio della Curia Arcivescovile di Milano ed il suo ordinamento*, Milano 1958, pp. 7-10; ID., *La legislazione del card. Carlo Borromeo per gli archivi ecclesiastici della provincia metropolitana milanese*, in *Paleographica diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli*, Roma 1979, pp. 593-616; G. GALASSO, *Introduzione. Origini e vicende dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli*, in *L'Archivio Storico Diocesano di Napoli. Guida*, a cura di Id., C. Russo, Napoli 1978, I, pp. V-LI, pp. IX-XXIX; A. TURCHINI, *L'organizzazione di un archivio vescovile nel '500: il caso di Cesena (da un inventario inedito)*, in "Studi Romagnoli", XXX (1979), pp. 155-196; *Archivio arcivescovile di Torino*, a cura di G. Briacca, Torino 1980, pp. 19-21; M. FANTI, *Fondi archivistici del secolo XVIII nell'Archivio generale arcivescovile di Bologna*, in *Famiglie senatorie e all'ordinamento con aggiunte norme per l'accesso degli studiosi e la consultazione dei documenti*, Verona 1986, pp. 89-92; E. BOAGA, *Gli archivi ecclesiastici*, cit., pp. 53-55; C. DONATI, *Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell'età moderna: percorsi di ricerca*, in *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, a cura di C. Nubola, A. Turchini, Bologna 1999, pp. 213-229, pp. 216-220; *L'Archivio diocesano di Pienza*, a cura di G. Chironi, Siena 2000, pp. 30-34.

A mettere in dubbio la validità di un modello lineare di sviluppo è infine la considerazione per cui non si è individuata una sequenza di sistemi di conservazione documentaria organici, una sequenza in cui l'uno rimpiazza l'altro, ma di volta in volta garantisce in modo esclusivo la custodia degli atti nel tempo. Piuttosto che la sostituzione di una pratica archivistica con un'altra, si rileva infatti la loro compresenza in un contesto disomogeneo, e invece che un'esclusiva detenuta, fase per fase, dall'uno o dall'altro dei protagonisti individuati, emerge la loro concorrenza. Nel '300 competevano i notai e i vassalli, nel '400 i vassalli (non ancora del tutto estromessi<sup>81</sup>), l'archivio vescovile, gli scribi di curia e, per un breve periodo, la più tradizionale figura di notaio episcopale incarnata da Francesco Ardizzi, tutti detentori di atti della chiesa vescovile, imbreviati o *in mundum*<sup>82</sup>. La constatazione della pluralità e della simultaneità di queste diverse pratiche, tuttavia, non ne esaurisce l'analisi: non si può trascurare il fatto che esse si pongono in un rapporto asimmetrico e mutevole, che vede cioè la prevalenza, in momenti diversi, delle tecniche di conservazione dell'uno o dell'altro protagonista. Dietro questi mutamenti, allora, dietro i diversi metodi della custodia documentaria, si scorge il confronto tra soggetti storici concreti, in cui la posta in palio è la possibilità di certificare diritti autonomamente, e dunque di rivendicarne<sup>83</sup>. Alla luce di queste considerazioni è allora possibile individuare un ulteriore aspetto del crescente protagonismo del notaio nelle procedure documentarie della chiesa comasca, negli stessi anni in cui il sistema dei registri dell'episcopio cominciò a svilupparsi<sup>84</sup>. La nuova figura dello *scriba curie episcopalis*, scrittore e autenticatore di tutti gli atti vescovili, acquistò infatti un'importanza inusitata pure nella custodia delle scritture, come garanzia di pratiche non centralizzate ma affidabili ed economiche, affermatesi in una fase che vide la sensibile diminuzione dell'importanza che i laici avevano avuto nella conservazione dei documenti ecclesiastici, mentre il diretto impegno archivistico dell'autorità era ancora discontinuo e inconcludente.

#### 4. Conclusioni

Il sistema documentario della chiesa vescovile comasca nella prima metà del XV secolo presenta una ricca gamma di sfaccettature. Da un lato, a mio modo di vedere, sarebbe fuorviante sottovalutarne il livello di organizzazione per il solo fatto che esso non regge il confronto con l'organizzazione del lavoro e la produzione delle cancellerie comunali, signorili, pontificia o anche di altre curie diocesane, dotate di strutture più robuste, di organici più ricchi, le cui procedure scritte erano più compiute e i cui documenti esprimevano in modo più alto i programmi ideologici e di autorappresentazione del potere che li emetteva. Anzi, i notai della chiesa episcopale, che pure si confrontavano con queste più corpose pratiche documentarie, rimasero legati ai propri usi, sviluppando una tradizione che, nella sua stessa continuità, rivela comunque il senso di una radicata identità. È significativo che nella prima metà del XIV secolo, Abbondio d'Asnago, approdato, dopo un'esperienza presso la cancelleria del comune di Como, al servizio dell'episcopio, si sia uniformato alle procedure che qui trovò in vigore. All'inizio del '300 le tecniche di produzione e conservazione documentaria del comune erano sicuramente più avanzate: anticipando di secoli il provvedimento di ispirazione analoga del Carafino, gli statuti del 1335 prevedevano che, allo scadere dell'incarico, tutti gli ufficiali dovessero consegnare "omnes quaterni et scripture consiliorum comunis Cumarum et securitatum et bannorum" presso il cancelliere; una disposizione aggiuntiva del 1346 imponeva controlli periodici al giudice dei malefici e fissava le pene pecuniarie per i notai e gli ufficiali trasgressori<sup>85</sup>. La documentazione, inoltre, rifletteva un

<sup>81</sup> È ancora attestata l'autocertificazione dei diritti mediante atti in pubblica forma: v. ad esempio ASDCo, *Collationes benefitorum*, II, pp. 217-218, 1445.X.27; ASDCo, *Volumina parva*, 60, cc. 21v-22r, 1494.VII.22.

<sup>82</sup> La concorrenza tra vescovi e notai sfociava ad esempio nelle liti per il controllo e la disponibilità della documentazione, in particolare dei notai defunti: cfr. A. BARBERO, *Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento*, Roma 1995, p. 182.

<sup>83</sup> Cfr. CLANCHY, *From Memory*, cit., pp. 170-171.

<sup>84</sup> Cfr. G. CHITTOLINI, "Episcopalis curiae notarius". *Cenni sui notai di curie vescovili nell'Italia centro-settentrionale alla fine del medioevo*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994, I, pp. 221-232.

<sup>85</sup> *Statuti di Como del 1335. Volumen Magnum*, I, a cura di G. Manganelli, Como 1936, p. 228, rubrica CCI; cfr. *ivi*, p. 45, rubrica XXXVII. Cfr. G. M. VARANINI, *Nota introduttiva*, in *Gli acta comunitatis Tarvisii del secolo XIII*, a cura di

intervento dell'autorità nell'autenticazione degli atti che la riguardavano più diretto e meno debitore della capacità probatoria dei notai. Infine il notaio tratteggiava nelle sottoscrizioni la propria fisionomia come più impersonale, legata ad un ufficio, piuttosto che alla concreta figura di un magistrato, anche in questo anticipando il più tardo mutamento realizzatosi in ambito ecclesiastico con l'emersione della figura dello *scriba curie episcopalis*<sup>86</sup>. Eppure in questo come in altri casi, non è possibile adottare uno schema semplice di circolazione dei modelli, intesa come una diffusione di soluzioni più progredite per mera e immediata imitazione; è necessario invece considerare la tensione tra scambio di esperienze e adesione a consolidate tradizioni istituzionali, tensione che, in questa circostanza, si risolse nella prevalenza di queste ultime. Abbondiolo d'Asnago, infatti, sperimentate le pratiche che sembrerebbero più evolute adottate dal comune, si adeguò poi agli usi, che si direbbero più obsoleti, in vigore presso la chiesa vescovile: si definì *scriba domini episcopi* accettando in tutte le sue conseguenze la forte personalizzazione del suo profilo professionale (fu infatti al servizio del suo agnato vescovo Benedetto d'Asnago e dovette abbandonare l'incarico quando a questi subentrò un nuovo presule), si assunse più ampie responsabilità nell'autenticazione e nella conservazione della documentazione<sup>87</sup>.

Un mutamento decisivo interessò la cancelleria episcopale in un periodo di gran lunga successivo alla circostanza di questo contatto diretto, stabilito dall'esperienza personale di un notaio, con la cancelleria del comune di Como. La svolta, come si è mostrato, si verificò quando il responsabile della redazione, dell'autenticazione e della conservazione della documentazione mutò la propria fisionomia, da *scriba domini episcopi* - caratterizzato dal legame personale con il vescovo, dalla presenza estemporanea in diocesi o comunque dal non radicamento nella carica - a *scriba curie episcopalis* - connotato dalla permanenza a vita nell'ufficio, dalla tendenziale trasmissione di questo ai figli, dal radicamento nelle istituzioni civili ed ecclesiastiche cittadine<sup>88</sup>. Quale incremento di tenacia conservativa abbia determinato questa evoluzione lo dimostra l'esempio della documentazione della mensa che si è illustrato: lo *scriba episcopi* non era in grado di garantire una custodia dei registri competitiva con la capacità delle famiglie dei vassalli di tramandare le pergamene che le riguardavano, mentre le dinastie di *scribe curie* tesaurizzavano la memoria scritta in modi che superavano l'efficacia degli archivi privati dei concessionari. Il rovesciamento di queste posizioni di forza consentì alla curia un impiego sistematico ai fini del governo ecclesiastico dei libri e dei protocolli notarili, prima inerti registrazioni che in breve tempo divenivano inaccessibili, dunque un radicale mutamento del loro uso che, nel panorama delle scritture che si è ricostruito, non è apparso meno importante della loro produzione.

Anche il processo di specializzazione documentaria andò a definire un sistema via via più complesso, che soddisfaceva l'esigenza di reperibilità degli atti distribuendoli in registri differenziati secondo il triplice criterio della loro tipologia o del loro contenuto, della fase di elaborazione dell'*instrumentum* cui corrispondevano, dell'anno o dell'episcopato in cui erano stati redatti. Pertanto, l'organizzazione dei protocolli e dei libri (o delle carte sciolte, quando esse ne assumono la funzione) considerata nel suo complesso richiede, a mio parere, di rivedere l'enfasi spesso conferita al carattere eterogeneo e incoerente delle filze e dei registri dei notai, anche di

---

A. Michielin, Roma 1998, pp. V-L, pp. XXVIII, XXXI-XXXII, XL, XLIII. Pure altri episcopi furono più precoci rispetto a quello comasco: cfr. G. RABOTTI, *Considerazioni di diplomatica arcivescovile ravennate*, in *Die Diplomatik*, cit., pp. 319-330, pp. 325 e 330.

<sup>86</sup> I notai del comune si qualificano come *scribe palatii communis Cumarum* (la formula ritorna, con varianti, in ASSBVT, *Pergamene*, 324, 1287.VII.9; 332-333, 1287.XI.28; 338, 1288.VIII.17; 343, 1289.V.28; 371, 1301.IV.11; 373, 1301.V.1; 374, 1301.V.16; 416, 1309.I.18; 419, 1309.III.7; 424, 1309.XI.10; 425, 1309.XI.11; 428, 1309.XII.13; 452, 1317.VI.20; 466, 1321.V.29; 478, 1326.IV.4) o *scribe consulum Cumarum iusticie* (ivi, 422, 1309.X.9; 431, 1310.VII.10). Abbondiolo si presenta come *scriba palatii Cumarum* ad esempio nella sottoscrizione dell'atto ivi, 453, 1317.VII.14.

<sup>87</sup> L. MARTINELLI PERELLI, *Abbondiolo de Asnago notaio in Como. I cartulari di un professionista della prima metà del Trecento*, in *L'età dei Visconti. Il dominio di Milano fra XIII e XV secolo*, a cura di L. Chiappa Mauri, L. De Angelis Cappabianca, P. Mainoni, Milano 1993, pp. 393-406. Le sottoscrizioni da lui apposte a due suoi documenti sono riprodotte in un atto successivo, in ASDCo, *Collationes benefitorum*, II, pp. 760 e 762, 1332.V.4 e 12.

<sup>88</sup> CANOBBIO, "*Forenses obtinebunt canonicatus et nullam fatient residentiam*", cit., pp. 61-66; C. BELLONI, *Governare una diocesi: l'episcopato comasco durante il vicariato di Francesco della Croce (1437-1440)*, in "Periodico della Società Storica Comense", LVI (1994), pp. 101-138, p. 109, n. 27; M. RIVA, *Paolo Giovio "pronotarius"*, in "Periodico della Società Storica Comense", LIX (1997), pp. 5-14, p. 12.

quelli attivi per le curie episcopali. Nei pur flessibili e pragmatici criteri di selezione elaborati dagli stessi scribi, si rintracciano piuttosto testimonianze significative dell'elevato grado di specializzazione che caratterizzava le scritture relative ad alcuni momenti dell'attività della curia e di cui i registri costituiscono il momento più compiuto. E' quanto del resto si constata al di là del caso comasco, escludendo pure quegli ampi inventari e *consignationes* che facilmente trovavano collocazione in appositi codici<sup>89</sup> e i cartulari che raccoglievano le testimonianze di diritti patrimoniali sedimentatisi nel tempo<sup>90</sup>, e considerando invece le sole registrazioni dei singoli atti di ordinaria amministrazione. Non mancavano effettivamente scritture molto varie<sup>91</sup>; d'altra parte già nel XIII secolo i notai cominciarono ad adottare registri dedicati esclusivamente a documenti rogati per la curia vescovile, e in seguito vennero via via applicando criteri di separazione anche tra gli atti stesi per la stessa curia. Queste forme di specializzazione, che tuttavia non sempre assunsero i modi di una totale esclusività, si verificarono soprattutto - analogamente a quanto si è visto avvenire a Como - nell'ambito delle scritture dedicate al patrimonio e all'attività giudiziaria<sup>92</sup>. Non fu un caso che proprio negli anni dell'episcopato di Francesco Bossi, che governò la diocesi dal 1420 al 1434, divenne abituale l'uso interno dei documenti prodotti e l'articolazione dei registri si dispiegò in tutta la sua complessità. Il presule, che era animato da uno zelo riformatore stimolato anche dall'esperienza del Concilio di Basilea in cui ebbe un ruolo attivo, e il vicario generale Francino Bossi, che prestò alla sua opera una collaborazione assidua e imprescindibile, vararono contemporaneamente un più efficace sistema di raccolta dei proventi della chiesa vescovile, promossero un ampliamento della competenza del tribunale episcopale e una regolarizzazione del suo funzionamento, eliminarono molti degli abusi che si erano verificati in precedenza nel possesso dei beni della mensa<sup>93</sup>. Il contesto dell'innovazione scrittoria fu dunque un periodo di notevole dinamismo e soprattutto di promozione o di rilancio energico dell'autorità episcopale e della sua capacità di intervento. Pure in seguito, i provvedimenti che Lazzaro Carafino indirizzò allo sviluppo dell'organizzazione archivistica, furono un momento di un programma ecclesiastico ambizioso, in linea ora con gli orientamenti tridentini e post-tridentini, di cui quel presule fu, pure

<sup>89</sup> V. ad esempio A. MASETTI ZANNINI, *Archivio della Mensa Vescovile di Brescia*, in "Brixia Sacra", n. s., IX (1974), pp. 34-40, pp. 34-35, e X (1975), pp. 61-63, pp. 61-62; F. MENANT, *Due registri della Mensa Vescovile in Queriniana*, in "Brixia Sacra", n. s., XII (1977), pp. 143-145; CAMMAROSANO, *Italia medievale*, cit., p. 227; *L'episcopato di Feltre nel medioevo. Il Catastrum seu inventarium bonorum del 1386*, a cura di E. Bonaventura, B. Simonato, C. Zoldan, Venezia 1999.

<sup>90</sup> V. ad esempio *Codex Wangianus. Urkundenbuch des Hochstiftes Trient*, herausgegeben von R. Kink, Wien 1852; *Cartulaire de l'évêché d'Aoste (XIII siècle)*, a cura di J.-A. Duc, Turin 1884; *Il Libro verde della Chiesa d'Asti*, a cura di G. Assandria, Pinerolo 1904-1907.

<sup>91</sup> P. BURCHI, *Regesto degli atti del notaio sarsinate Domenico da Fiorenzuola (1403-1419)*, in "Studi Romagnoli", V (1954), pp. 29-108, p. 29; R. BRENTANO, *The Bishops' Books of Città di Castello*, in "Traditio", XVI (1960), pp. 241-254 (cfr. *Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII-XIV. Inventario delle fonti archivistiche e Catalogo delle informazioni documentarie. Gli archivi ecclesiastici di Città di Castello*, a cura di G. Casagrande, Perugia 1989, pp. 1-79).

<sup>92</sup> D. ARNOLDI, *Libro delle investiture del vescovo di Vercelli Giovanni Fieschi (1349-1350)*, Torino 1934; P. GUERRINI, *Per la storia del potere temporale del vescovo di Brescia*, in "Memorie Storiche della Diocesi di Brescia", XXIV (1957), pp. 65-104, p. 76; BRENTANO, *The Bishops' Books*, cit., p. 246; ID., *Due chiese*, cit., p. 309; ID., *A New World in a Small Place. Church and Religion in the Diocese of Rieti, 1188-1378*, Berkeley-Los Angeles-London 1994, pp. 118-137; D. B. FISSORE, *I protocolli di Tedisio vescovo di Torino*, Torino 1969, pp. 5-178; G. NICOLAJ PETRONIO, *Per una storia della documentazione vescovile aretina dei secoli XI-XIII. Appunti paleografici e diplomatici*, in "Annali della scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma", XVII-XVIII (1977-1978), pp. 65-171, p. 169; FANTI, *Fondi archivistici*, cit., p. 164; *Atti della cancelleria dei patriarchi di Aquileia (1265-1420)*, a cura di I. Zenarola Pastore, Udine 1983, pp. 191, 199-201, 220-221, 224-226, 230-232, 236, 243; ROVERE, *Libri*, cit., pp. 116 e 154-159; *Il formulario vicentino-padovano di lettere vescovili (sec. XIV)*, a cura di G. Mantovani, Padova 1988, p. XXI; C. BELLONI, *Francesco della Croce. Contributo alla storia della chiesa ambrosiana nel Quattrocento*, Milano 1995, pp. 80-81; D. RANDO, "Religiosi ac presbyteri vagabundi". *Vescovi e disciplina clericale dai Registri delle ammissioni nella diocesi di Trento (1478-1493)*, in *La parrocchia nel Medio Evo. Economia, scambi, solidarietà*, a cura di A. Paravicini Bagliani, V. Pasche, Roma 1995, pp. 169-200; RANDO, *Fonti trentine*, cit., p. 15; M. MOTTER, *Il notaio Bongiovanni di Bonandrea e il suo protocollo*, in *Il "Quaternus rogacionum"*, cit., pp. 29-67, p. 61. Sulle varie tipologie di fonti cui ci si è riferiti nel testo, v. anche L. CARRATORI, *Inventario dell'Archivio Arcivescovile di Pisa, I, (secoli VIII-XV)*, Pisa 1986; *L'archivio della mensa arcivescovile di Firenze*, a cura di G. Aranci, Firenze 1996.

<sup>93</sup> DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contrattata*, cit., pp. 87-137.

in altri ambiti (nella riaffermazione delle prerogative patrimoniali e delle immunità ecclesiastiche, nello zelo di visitatore, nell'attività sinodale e nell'emanazione di norme per la tenuta degli archivi parrocchiali), un interprete particolarmente risoluto<sup>94</sup>. Dunque anche l'esame delle pratiche documentarie in campo ecclesiastico concorre con gli studi condotti sulle istituzioni laiche - le ricerche più sistematiche si sono incentrate sulla stagione del comune podestarile e popolare, mentre restano meno esplorate le esperienze maturate in seno alle signorie e allo stato territoriale - a situare le fasi dell'innovazione scrittoria in momenti di elaborazione di nuovi e più vigorosi disegni di governo<sup>95</sup>.

Dall'altro lato sarebbe non meno fuorviante intendere il mutamento intervenuto tra XIV e XV secolo alla luce delle categorie, viziate da un uso ideologico e celebrativo, della modernizzazione e della razionalizzazione, secondo il modello che ha trovato la sua elaborazione più compatta nell'opera di Max Weber, ma che ispirano, consapevolmente o, peggio, inconsapevolmente, molti studi, pure privi di ambizioni teoriche. Tali paradigmi sembrerebbero in grado di delineare l'orizzonte più generale in cui collocare la progressiva differenziazione e distinzione delle scritture

---

<sup>94</sup> G. ROVELLI, *Storia di Como*, Como 1789-1803 (ristampa anastatica, Como 1992), III/2, pp. 309-315; G. PEREGALLI, *Elementi per un corretto ordinamento delle sezioni storiche degli archivi parrocchiali della diocesi di Como*, in "Archivio storico della diocesi di Como", 4 (1990), pp. 49-66, p. 56; A. GOBETTI, *La tassazione dei beni ecclesiastici a Bormio (XVII-XVIII secolo)*, in "Archivio storico della diocesi di Como", 11 (2000), pp. 293-367, pp. 295-300. Sull'iniziativa documentaria del Carafino nel suo complesso, v. DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile*, cit., pp. 51-67.

<sup>95</sup> Sulla politica documentaria del comune, v. A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione degli Stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, Actes de la table ronde organisée par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 15-17 octobre 1984), Rome 1985, pp. 35-55; ID., *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254)*, I, 1139-1237, Perugia 1983, pp. XXXI-XXXIII; CAMMAROSANO, *Italia medievale*, cit., pp. 144-193; J.-C. MAIRE VIGUEUR, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in "Bibliothèque de l'École des chartes", 153 (1995), pp. 177-185; G. MILANI, *Il governo delle liste nel Comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in "Rivista Storica Italiana", CVIII (1996), pp. 149-229; M. VALLERANI, *L'affermazione del sistema podestarile e le trasformazioni degli assetti istituzionali*, in *Comuni e signorie nell'Italia settentrionale: la Lombardia*, Torino 1998 (*Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, VI), pp. 385-426, pp. 414-426; G. ALBINI, *Introduzione*, in *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, a cura di Ead., Torino 1998, pp. 7-24, pp. 14-24; G. TAMBA, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, pp. 291-292; L. BAIETTO, *Scrittura e politica. Il sistema documentario dei comuni piemontesi nella prima metà del XIII secolo*, in "Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino", XCVIII (2000), pp. 105-165 e 473-528. Per il caso di un'esperienza politica eccentrica, v. A. BARTOLI LANGELI, *La documentazione ducale dei secoli XI e XII. Primi appunti*, in *Studi veneti offerti a Gaetano Cozzi*, s.l. 1992, pp. 31-41, in particolare pp. 37-39. Per l'età successiva, v. F. LEVEROTTI, *Scritture finanziarie dell'età sforzesca*, in *Squarci d'archivio sforzesco*, Como 1981, pp. 121-137; I. LAZZARINI, *Fra un principe e altri stati. Relazioni di potere e forme di servizio a Mantova nell'età di Ludovico Gonzaga*, Roma 1996, pp. 1-79; F. SENATORE, *"Uno mundo de carta". Forme e strutture della diplomazia sforzesca*, Napoli 1998, pp. 85-158; L. ARCANGELI, *Sul linguaggio della politica nell'Italia del primo Cinquecento: le fonti della città di Parma*, in *Per Marino Berengo. Studi degli allievi*, a cura di L. Antonielli, C. Capra, M. Infelise, Milano 2000, pp. 76-113. Una conferma viene dalla politica documentaria di alcuni energici vescovi: RANDO, *"Religiosi ac presbyteri vagabundi"*, cit., pp. 198-200; S. COLLODO, *Potere e onore nella storia dell'episcopato di Feltre. Saggio storico introduttivo*, in *L'episcopato di Feltre*, cit., pp. VII-XXX, pp. XXII-XXVIII. Non credo invece che l'innovazione scrittoria possa essere considerata concomitante a periodi di crisi, né che alla registrazione di diritti, nelle diverse forme in cui essa può avvenire, sia attribuibile un significato conservativo e difensivo, di rimedio a situazioni di difficoltà (c'è invece chi ha inteso proporre questa ipotesi al convegno *I registri vescovili nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIII-XV)*, Monselice (Padova), 24-25 novembre 2000). Certo, nel linguaggio delle fonti, ogni nuova pretesa è rappresentata come ripristino e recupero di antichi diritti. Ma questo linguaggio è ispirato da una concezione come quella medievale e, almeno in parte, moderna, che fonda la legittimità e giustifica la rivendicazione di ogni prerogativa ricorrendo all'argomento del suo esercizio immemorabile, continuo e indisturbato, e quando questo non è possibile, perlomeno dell'antico diritto ad esercitarla, diritto magari in seguito calpestato, ma non del tutto annichilito. Pertanto ogni mutamento è immaginato come una restaurazione, e la situazione che viene innovata come una condizione di decadenza rispetto ad un tempo più remoto ai cui splendori si intende tornare: dunque, invece che essere la crisi a determinare la reazione, è piuttosto la reazione, per così dire, a porre la crisi, nel senso che nuove esigenze proiettano sull'immediato passato una luce di inadeguatezza e declino, che però è tale solo in rapporto ai diversi programmi che l'autorità ha elaborato nel frattempo. Bisogna infine considerare che difficilmente un'istituzione davvero in crisi e ripiegata sulla difensiva sarebbe in grado di reperire le risorse materiali e culturali necessarie per realizzare un'impresa impegnativa, da un punto di vista ideologico e pratico, come l'innovazione scrittoria.



prodotte da una cancelleria intesa come un embrionale apparato burocratico, indotta anche da una crescente divisione del lavoro dei notai<sup>96</sup>; essi potrebbero apparire adeguati anche per spiegare il passaggio dalla figura dello *scriba domini episcopi* a quella dello *scriba curie episcopalis* come un'evoluzione da un rapporto personale e fiduciario con l'autorità, che si incarnava nello svolgimento di mansioni meno differenziate, ad un servizio più specializzato e impersonale. Invece questo modello è da mettere in discussione non solo perché molti elementi che secondo Weber caratterizzano i moderni burocrati sono ancora ben lontani dal connotare l'attività dei notai di curia: la distinzione tra l'attività privata e quella d'ufficio, di cui invece nel '400 si rileva la piena commistione; la retribuzione del loro lavoro a carico dall'autorità, che invece nel XV secolo scaricava tutti i costi della produzione documentaria sui clienti dei notai di curia. Il problema maggiore è che applicare queste categorie impedirebbe di cogliere il carattere estremamente ambiguo dell'innovazione scrittoria: l'allentamento del rapporto personale con il vescovo proprio degli *scribe domini episcopi* (fenomeno coerente con il modello weberiano) è determinato dal radicamento dinastico proprio degli *scribe curie episcopalis*, che per certi versi accresce, invece di diminuire, la natura privatistica del rapporto con l'ufficio, e impedisce di parlare di una fisionomia compiutamente burocratica compatibile con quel modello. Anche la specializzazione delle mansioni dei notai e la differenziazione delle scritture (mutamenti che sembrerebbero collimare con le definizioni di Weber), non sono il frutto di una ristrutturazione più razionale della divisione del lavoro della cancelleria; sono invece connesse all'affermazione di monopoli, ora temporanei, ora vitalizi quando non ereditari, consolidati dagli scribi su certi settori della certificazione (che invece smentisce quelle definizioni). In particolare la privativa sulla stesura della documentazione della mensa che i Riva si trasmisero di generazione in generazione garantì alla famiglia l'esclusiva di una fonte di rendite cospicue e contemporaneamente offrì all'episcopio un sistema di conservazione nel tempo delle scritture e di loro organizzazione in registri notarili monotematici: obiettivi dell'autorità e profitti privati si compongono così in modi in cui è difficile scorgere i prodromi delle moderne pratiche d'ufficio<sup>97</sup>.

In conclusione può essere utile considerare, accanto alle scritture che vennero prodotte, anche il caso di una "scrittura mancata". Individuando la funzionalità e l'utilizzo dei documenti redatti, le innovazioni introdotte e i periodi in cui queste si concretizzarono, si rischia infatti di sopravvalutare la forza progettuale e operativa del potere, perché si considerano solo le tracce del suo successo. Una valutazione completa delle capacità di governo espresse da un centro istituzionale deve invece considerare anche i fallimenti e gli ostacoli al dispiegarsi della sua volontà programmatica, che non è libero, ma limitato dai rapporti di forza con gli altri protagonisti dell'interazione sociale e dalle risorse materiali e culturali concretamente disponibili. Tali scacchi possono certamente imprimersi anche negli atti e nei registri prodotti (che rivelano, come si è mostrato, non solo gli obiettivi centrati, ma anche i condizionamenti che l'azione dell'autorità incontra, ad esempio quelli posti dai professionisti della certificazione cui si affida), ma ancora più chiaramente possono essere colti nei vuoti documentari, ossia in tutte le scritture pure possibili in un determinato contesto e in un determinato periodo, che però non furono realizzate. Sono assenze - ovviamente se si è grado di escludere che siano l'effetto di dispersioni successive - non meno eloquenti delle presenze.

La chiesa vescovile di Como non riuscì mai a far redigere un inventario sistematico dei suoi possessi e diritti, al contrario di altri episcopi, e di altri enti ecclesiastici della città di Como o del suo contado, che promossero iniziative di censimento di ampio respiro talvolta già nel XIII secolo<sup>98</sup>. Essa disponeva, nel '400, di un'unica scrittura panoramica e sintetica: un registro che

---

<sup>96</sup> DELLA MISERICORDIA, *L'ordine flessibile*, cit., pp. 43-44.

<sup>97</sup> Cfr. M. WEBER, *Economia e società*, Milano 1961 [tr. it. di *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen 1922], I, pp. 212-220, II, 271-314, 697-717.

<sup>98</sup> Cfr. ARCHETTI, *Berardo Maggi*, cit.; G. M. VARANINI, *Gli spazi economici e politici di una chiesa vescovile: assestamento e crisi nel principato di Trento fra fine XII e inizio XIV sec.*, in *Gli spazi economici della Chiesa nell'Occidente mediterraneo (secoli XII-metà XIV)*, Atti del Sedicesimo convegno internazionale di studi (Pistoia, 16-19 maggio 1997), Pistoia 1999, pp. 287-312, p. 310, e i testi citati *supra*, nn. 89, 90, 92. Per altri enti della città e della diocesi di Como, v. R. PERELLI CIPPO, *Introduzione a I registri del monastero di S. Abbondio in Como. Secolo XIII*, a cura di Id., Como 1984, pp. V-XXXIV, pp. XIV-XV; A. RONCHETTI, *Le vicende e la proprietà del monastero comasco*

conteneva tutti i privilegi imperiali di cui i vescovi di Como erano stati destinatari. Il "Liber in quo scripta sunt privilegia cumane ecclesie concessa" era sicuramente il frutto di un'operazione importante sul piano simbolico, che incrementava il prestigio dell'istituzione e agevolava pure la rivendicazione di prerogative eventualmente contestate; ma non era certo ricorrendo a remote e generiche donazioni dei secoli precedenti che era possibile governare concretamente il patrimonio del vescovado<sup>99</sup>. I beni che lo componevano restavano invece noti frammentariamente, soltanto grazie alle *descriptiones* contenute nei singoli atti di investitura, che per di più, risalenti spesso al '200, rimasero invariate nel tempo. Negli stessi anni in cui, da un lato, l'organizzazione del lavoro dei notai si affinava e in cui le loro scritture si specializzavano, dall'altro, rimaneva impossibile valutare complessivamente l'entità del patrimonio, disporre di un panorama esauriente delle sue rendite, riferirsi a destinazioni colturali e confinazioni aggiornate. Queste risorse di conoscenza, parziali e obsolete, apparvero inadeguate ai vescovi del XIV e XV secolo, che tentarono più e più volte di realizzare inventari o almeno di conseguire nuove *descriptiones bonorum*. Le iniziative promosse, però, non sortirono che risultati molto deludenti nella loro disorganicità e incompletezza, come del resto poteva essere avvenuto in passato: si conseguirono, di volta in volta, poche nuove designazioni di singoli benefici cui provvidero vassalli particolarmente diligenti, nonché poveri inventari circoscritti a singole località, ma nulla di più. Questo fallimento illumina chiaramente una specifica debolezza della chiesa vescovile comasca, un'istituzione con una tradizione di amministrazione patrimoniale meno solida rispetto ad altri enti diocesani, scarsamente in grado di disciplinare i propri concessionari, in evidente affanno soprattutto lontano dalla città e dal Lario, incapace cioè di tenere sotto controllo tutto l'esteso episcopato, soprattutto quelle zone della montagna che esprimevano potenti spinte centrifughe rispetto al centro urbano<sup>100</sup>.

Produrre uno strumento di vigilanza burocratica dall'efficacia formidabile come un inventario generale avrebbe preventivamente richiesto un'azione penetrante e capillare in tutta la diocesi, ma l'episcopio, un potere debole che operava in un ambiente poco addomesticabile, non possedeva, evidentemente, le risorse che sarebbe stato necessario mobilitare. Riflettere, in chiusura, anche sull'infrangersi di alcuni dei progetti documentari che pure ispirarono i vescovi di Como, e su un registro di *designationes* possibile ma mai realizzato, vale a suggerire un'ulteriore sfumatura alla complessità del rapporto tra governo e scritture.

---

*di S. Abondio tra la fine del XIII secolo e la prima metà del XIV*, in "Studi di Storia Medioevale e di Diplomatica", 6 (1981), pp. 115-155; *Liber continens omnium terrarum quas Ecclesia Maior Cumana habet in tota Cumana diocesi et Mediolanensi*, a cura di G. Perogalli, A. Ronchini, in "Archivio storico della diocesi di Como", 7 (1996), pp. 22-238, e 8 (1997), pp. 11-212; M. DI MARCO, *Terre, contadini e massari. I possessori del Capitolo cattedrale di Como in valle di Muggio nel XIII secolo*, in "Archivio storico della diocesi di Como", 8 (1997), pp. 311-371, pp. 313-314; R. PERELLI CIPPO, *Alcune note a proposito dell'edizione di un registro dell'Archivio diocesano di Como*, in "Archivio storico della diocesi di Como", 11 (2000), pp. 9-21; S. MONTI, *Carte di S. Fedele in Como*, Como 1913, pp. 355-446; G. GIORGETTA, *Inventario dei beni di S. Lorenzo di Chiavenna (1423-1424)*, in "Clavenna", XIX (1980), pp. 960.

<sup>99</sup> La frase citata è tratta dalla sottoscrizione di un *exemplum* estratto da tale *liber*, opera del notaio quattrocentesco Benedetto Volpi. L'*exemplum* è inserito nel codice in ASDCo, *Privilegia Cumanae Ecclesiae*, che la grafia induce a ritenere copia successiva di un originale perduto.

<sup>100</sup> DELLA MISERICORDIA, *La disciplina contratta*, cit., pp. 87-91, 108-113.